

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA PERLA
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE IDONEO A PREVENIRE REATI
EX ART. 6 COMMA I LETT. A) D.LGS. 231/2001

Rev. Luglio 2021

I – Inquadramento normativo del D.Lgs. 231/2001 ed aspetti generali del modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati.

Con il Decreto Legislativo n.231/2001 l'Esecutivo, in attuazione della Legge Delega n.300/2000, ha emanato un testo normativo di portata storica in quanto è stata riconosciuta in Italia, per la prima volta, il principio di una responsabilità diretta di persone giuridiche, originata da determinati reati presupposto tentati o commessi dalle persone fisiche che agiscono per conto ed in nome dell'entità giuridica stessa. Le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 si applicano *“agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica”* (art. 1 comma II D.Lgs. 231/2001).

Viene così introdotto un mutamento al paradigma sanzionatorio che considerava solo la persona fisica unico destinatario della sanzione punitiva portatrice di afflittività priva di connotato risarcitorio, disponendo un nuovo sistema diverso da quello tradizionale, con imposizione di sanzioni specifiche per le entità giuridiche.

In questo senso l'art. 1 del D.Lgs. 231/2001, come espressamente enunciato dall'art. 1, disciplina la *“responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società”*, da intendersi come *“responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”*. Per il Legislatore la responsabilità amministrativa è racchiusa nel rapporto esistente tra il concetto di illecito definito amministrativo ed il reato. Ciò comporta che non si possa mai giungere alla identificazione tra l'illecito attribuito all'Ente ed il reato che è stato commesso dalla persona fisica, perchè sono diversi gli elementi che costituiscono l'illecito dell'Ente e gli elementi costituenti il reato da cui l'illecito dipende.

La formula usata dal Legislatore *“illeciti amministrativi dipendenti da reato”* si ritrova successivamente in diverse altre disposizioni del D.Lgs. 231/2001 (art. 9 comma I; art. 55 comma I; art. 59 comma I; art. 62 comma II). In ragione di ciò, la semplice commissione del reato non comporta di per sé l'esistenza dell'illecito amministrativo considerato dal D.Lgs. 231/2001, occorrendo inoltre: a) l'*“interesse o vantaggio”* per la persona giuridica; b) la posizione qualificata dell'autore del reato nella persona giuridica, intendendo con ciò la commissione dell'illecito da parte del soggetto che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione della persona giuridica, ovvero dalle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo, ed, infine, dagli individui sottoposti alla direzione e vigilanza da parte dei soggetti sopraindicati.

I reati a cui che comportano la *“responsabilità amministrativa”* della persona giuridica sono, per quanto di stretto interesse: i) indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 D.Lgs. 231/2001); concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D.Lgs. 231/2001); delitti contro l'industria e il commercio, elencati nell'art. 25-bis.1. D.Lgs. 231/2001; reati societari di cui all'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001. La Legge n.123/2007 ha inoltre introdotto l'art. 25-septies, che ha introdotto la responsabilità amministrativa della persona giuridica in conseguenza dell'omicidio colposo o delle lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Importante è poi l'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dal D.Lgs. 121/2011, mediante cui la responsabilità amministrativa della persona giuridica sussiste anche in presenza dei seguenti reati ambientali previsti dal codice penale: inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.); disastro ambientale (art.452-quater c.p.); delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies c.p.); traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.); uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.); distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).

L'art. 6 comma I del D.Lgs. 231/2001 prevede come *“l'ente non risponde”* qualora provi di aver *“adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”* (art. 6 comma I lett. a) D.Lgs. 231/2001). In codesto modo viene consentito alla Società di dotarsi di una congrua armatura di prevenzione per contrastare l'accadimento dei reati presupposto nell'esercizio della propria attività di impresa. Tale esonero di responsabilità passa, ovviamente, attraverso il giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo, che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale relativo all'accertamento di un fatto di reato tra quelli specificatamente indicati dal D.Lgs. 231/2001.

L'adozione del modello comporta dei vantaggi, relativi:

-alla riduzione del rischio di commissione di reati a livelli ragionevoli (ad eccezione del caso dell'elusione fraudolenta, ad esempio, alla persona giuridica non sarà rimproverabile la realizzazione dell'illecito penale consumato da un soggetto formalmente delegato; l'adozione dei modelli organizzativi *post delictum* può svolgere una funzione di natura riparatoria);

-al fatto che l'adozione di un modello organizzativo vero e proprio, stilato *“su misura”* (e non un insieme di documenti disorganici, che spesso, ancora oggi, molte imprese sono convinte possano bastare ad esimere la persona giuridica da responsabilità) consentirebbe al giudice di valutare discrezionalmente, caso per caso, la reale responsabilità della persona giuridica stessa.

In tale contesto la Società Cooperativa Sociale La Perla ha provveduto ad effettuare un'analisi del contesto aziendale per evidenziare le aree e le modalità con cui si possono realizzare i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, al fine di elaborare un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati che sia coerente con la specifica attività della Società.

Si è in particolare realizzato un sistema di controllo preventivo del rischio, volto a prevenire la commissione dei reati.

Con particolare riferimento ai reati dolosi, l'agente deve prevedere l'evento ed accettarlo come risultato certo o altamente probabile della propria condotta. Nel caso dei reati colposi, pur mancando la volontà del fatto tipico, il soggetto agente viola le regole cautelari scritte e ciò è causa di responsabilità penale.

Il modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati di cui al D.Lgs. 231/2001 si integra poi con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, così da definire ed attuare una politica aziendale per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e *“prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro”* (art. 2 comma I lett. dd) D.Lgs. 81/2008).

I.2 - Struttura del modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati

Il modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati si concretizza in un articolato sistema piramidale di principi e procedure, che si può sinteticamente descrivere nei seguenti termini:

1) Codice etico, nel quale sono rappresentati i principi generali – trasparenza, correttezza, lealtà – a cui si ispira lo svolgimento e la conduzione degli affari.

2) Mappatura delle aree di rischio, che costituisce l'identificazione delle aree di attività e dei comportamenti sensibili a rischio reato presupposto, ottenuta in esito al raffronto tra le funzioni ed i rischi reato presupposto.

3) Mappatura attività strumentali, le quali sono definibili come le attività che presentano rischi di rilevanza penale solo quando, combinate con le attività direttamente sensibili, supportano la realizzazione del reato costituendone, quindi, la modalità di attuazione.

4) Identificazione degli strumenti interni di controllo a presidio delle attività di rischio, con cui vengono individuati i controlli esistenti nella Società Cooperativa Sociale La Perla a presidio delle attività a rischio, sia sensibili che strumentali

5) Schemi di controllo interno, costituenti la rappresentazione sintetica delle modalità organizzative, strutturali ed operative di controllo. Essi sono elaborati per tutti i processi operativi ad alto e medio rischio e per i processi strumentali. Tali schemi presentano un'analogia struttura, che si sostanzia in un complesso di regole volte ad individuare le principali fasi di ogni processo, i reati che possono essere commessi in relazione ai singoli processi, le specifiche attività di controllo per prevenire ragionevolmente i correlativi rischi di reato, nonché appositi flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza e controllo al fine di evidenziare situazioni di eventuale inosservanza delle procedure stabilite nel modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati. Gli schemi di controllo interno sono stati elaborati alla luce delle seguenti regole cardine e precisamente: a) la separazione dei ruoli nello svolgimento delle attività inerenti ai processi; b) la c.d. "tracciabilità" delle scelte, cioè la costante visibilità delle stesse (ad es. mediante apposite evidenze documentali), per consentire l'individuazione di precise responsabilità; c) oggettivazione dei processi decisionali, così da prevedere che, nell'assumere le decisioni, si prescinda da valutazioni meramente soggettive, facendosi invece riferimento a criteri precostituiti; d) l'integrazione del modello organizzativo con le procedure, il sistema di gestione ed i controlli interni adottati in sede di certificazione di qualità.

6) Organismo di vigilanza e controllo, deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati, curandone inoltre il costante aggiornamento.

I.3 - Linee organizzative nel rapporto tra modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati e sistema di gestione ambientale.

La Società Cooperativa Sociale La Perla è titolare della Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per le attività di erogazione di servizi di pulizia in ambito civile ed industriale, facchinaggio, manutenzione del verde, erogazione di servizi di disinfestazione e derattizzazione, preparazione, somministrazione e distribuzione pasti.

I.4 - Reati presupposto

L'art. 5 comma I del D.Lgs. 231/2001 prevede che la persona giuridica sia responsabile per i reati commessi *“da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”* ovvero *“da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti”* di cui sopra.

Il legislatore pertanto: i) fa espresso riferimento a funzioni di vertice riguardanti la rappresentanza della persona giuridica, nonché la funzione di amministrazione e quella di direzione; ii) estende la previsione anche alle persone che di fatto esercitano la gestione ed il controllo della persona giuridica, elevando a dignità normativa il principio giurisprudenziale dell' *“attività di fatto”*.

Dalla norma succitata si evince come la persona giuridica non commetta alcun reato, in quanto l'ipotesi criminosa da cui trae origine la responsabilità amministrativa della persona giuridica è esclusivamente quella commessa da una persona fisica ad essa collegata funzionalmente, così attuandosi il principio costituzionale di cui all'art. 27.

La Sezione III del D.Lgs. 231/2001 *“Responsabilità amministrativa da reato”* disciplina i reati presupposto:

Art. 24 *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*

Art. 24-bis *Delitti informatici e trattamento illecito di dati*

Art. 24-ter *Delitti di criminalità organizzata*

Art. 25 *Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*

(così come modificato dall'art. 1, comma 77, lett. a), n. 2), L. 6 novembre 2012, n. 190) ed ulteriormente novellato ed integrato dall'art. 1 comma 9 della L. 9 gennaio 2019, n. 3 (recante le *“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”*).

Art. 25-bis *Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*

Art. 25-bis.1 *Delitti contro l'industria e il commercio*

Art. 25-ter *Reati societari*

Art. 25-quater *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*

Art. 25-quater.1 *Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*

Art. 25-quinquies *Delitti contro la personalità individuale*

Art. 25-sexies *Abusi di mercato*

Art. 25-septies *Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*

Art. 25-octies *Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio*

Art. 25-novies *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*

Art. 25-decies *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*

Art. 25-undecies *Reati ambientali*

Art. 25-duodecies *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.*

Più precisamente, la L.161/2017 dal 19.11.2017 ha esteso l'elenco dei reati presupposto, previsti nel TU Immigrazione (D.lgs. 286/98) e precisamente: procurato ingresso illecito di stranieri e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Art. 25 terdecies. Reati di razzismo e xenofobia. Più precisamente la L. Europea 167 del 20.11.2017, (art. 5 capo II, relativo alle

disposizioni in materia di sicurezza) ha previsto nel Decreto Legislativo 231/2001 l'inserimento dei predetti reati. Essi sono quelli previsti come detto dall'art. 3 comma 3bis della L. 13.10.1975 n. 654 così come modificata dalla stessa Legge Europea, per cui:

“si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232”.

Il primo comma dell'articolo 25-terdecies prevede che, in caso di commissione dei reati di cui sopra, all'ente sia irrogata la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, ossia da 51.600 euro a 1.239.200 euro.

Alla sanzione pecuniaria, si aggiungono poi le sanzioni interdittive, previste dal comma secondo dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 231/2001, ossia:

- (i) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- (ii) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- (iii) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- (iv) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- (v) il divieto di pubblicizzare beni e servizi, per la durata non inferiore ad un anno.

All'ultimo comma, la nuova disposizione normativa prevede, come ipotesi aggravata, che se l'ente o la sua organizzazione sono stabilmente utilizzati allo scopo, unico o prevalente, di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui sopra si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Al fine di rendere gli enti esenti da responsabilità anche per la commissione di reati di razzismo e xenofobia, si rende opportuna la modifica dei modelli organizzativi e l'approvazione di procedure idonee a prevenire tali delitti, impedendo, ad esempio, l'utilizzo di locali da parte di organizzazioni e forme di finanziamento di eventi e manifestazioni finalizzate a perseguire tali scopi. Si potrebbe rendere altrettanto opportuna, l'organizzazione di incontri formativi e informativi.

Appare, poi importante, sottolineare quanto stabilito dalla L. 186/2014, in tema di antiriciclaggio, recante Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio.

Vi è stato l'inserimento dell'art. 648 ter nel c.p. in base al quale si applica la pena della reclusione da 2 a 8 anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro € 2500 a € 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo, punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio dell'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.

Il reato è configurabile se commesso dopo il 1.1.2015 data di entrata in vigore della legge 186/14 e si prescrive in 8 anni, (aumentati a dieci con l'interruzione), sia per l'ipotesi base che per quella attenuata. La decorrenza dei termini per la prescrizione inizia da quando si reimpiega il denaro o si pongono in essere le altre condotte descritte dalla disposizione, a nulla rilevando la data della consumazione del reato presupposto.

L'articolato normativo modifica, altresì, la materia della responsabilità amministrativa degli enti: l'art. 648-ter 1 comma c.p. diviene, infatti, reato presupposto ex art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001.

In caso di condanna all'ente per il reato di autoriciclaggio sarà comminata una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, aumentata da 400 a 1000 per le ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale sia stabilita la pena della reclusione superiore, nel massimo, a cinque anni.

Il richiamo alla responsabilità degli enti appare dovuto, considerata la capacità del delitto in questione di “falsare il libero gioco della concorrenza, creando irragionevoli differenziazioni di trattamento con i soggetti economici e le imprese che devono far ricorso al credito nel libero mercato per finanziare la propria attività”.

La società deve prevedere e dotarsi di presidi validi a minimizzare il rischio reato e renderlo superabile per il tramite di una fraudolenta elusione da parte della persona fisica. Vanno previste per le aree considerate a rischio una preventiva attività di risk assessment e risk management a maggior rischio per la commissione dei reati.

Ciò che è importante è evitare ogni tipo di attività di “laundering” a vantaggio della società, al fine di evitare qualsiasi sanzione e/o punizione per la medesima.

Quindi va monitorato sia il flusso del denaro che entra nelle casse sociali e da dove questo proviene nonché le modalità di utilizzo del medesimo.

Si deve prevedere che i vertici apicali o comunque i facenti funzione nelle diverse aree che operano nella raccolta e gestione del denaro vietino o comunque controllino, mediante autorizzazioni dell'organo amministrativo ad hoc, eventuali operazioni, tipo giroconti, cambio assegni, compensazioni di debiti- crediti, posto che da tali operazioni si renderebbe difficoltosa la ricostruzione della contabilità aziendale.

*

Normativa “caporalato”

Nel rinviare alla normativa di riferimento (D.lgs. n. 231/01), in ordine alle novità introdotte dalla L. 199/2016, si ritiene opportuna una sintesi circa le novità introdotte dalla medesima legge, in ordine ai delitti sulla persona e in particolare, il legislatore è intervenuto per reprimere ancor di più il fenomeno del c.d. “caporalato” nei luoghi di lavoro.

I delitti di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro entrano a far parte del catalogo dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

In data 4.11.2016 è entrata in vigore la Legge 199/2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3.11.2016, il cui art. 1 ha riformulato l'art. 603 bis c.p. prevedendo i reati di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro".

Ai sensi del nuovo art. 603 bis c.p., sono punite le seguenti condotte:

- reclutamento di manodopera con lo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizzo, assunzione o impiego di manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui alla lett. a), con sottoposizione dei lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittamento del loro stato di bisogno. La norma precisa che lo sfruttamento del lavoratore deve ritenersi sussistente qualora si accerti la ricorrenza di una o più delle seguenti condizioni:
- reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro;
- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Le condotte sono punite, per ciascun lavoratore reclutato, con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da Euro 500 a Euro 1.000. Se però i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da Euro 1.000 a Euro 2.000, sempre per ciascun lavoratore reclutato. Sono, inoltre, previste le seguenti circostanze aggravanti specifiche, con potenziale aumento della pena da un terzo alla metà:

- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Ricorrendo determinati presupposti, può anche essere disposto il controllo giudiziario dell'azienda qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale.

In tal caso, è previsto che l'amministratore giudiziario affianchi l'imprenditore nella gestione dell'azienda e autorizzi lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all'impresa, con potere, tra gli altri, di procedere alla regolarizzazione dei lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in assenza di un regolare contratto, nonché di adottare adeguate misure anche in difformità da quelle proposte dall'imprenditore o dal gestore, al fine di impedire che le violazioni si ripetano.

In aggiunta alle predette sanzioni, è sancita anche la responsabilità "amministrativa" degli Enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001: l'art. 603 bis c.p. è stato, difatti, inserito all'interno dell'art. 25 quinquies, comma 1, lett. a), del predetto D.Lgs. 231/2001 in materia di delitti contro la personalità individuale. Conseguentemente, gli Enti sono passibili della sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote (e quindi potenzialmente fino a Euro 1.549.000) nonché della sanzione interdittiva per una durata non inferiore ad un anno.

Quanto da ultimo introdotto dal legislatore è importante per le seguenti motivazioni:

la riformulazione dell'art. 603 bis c.p. e la sua rilevanza anche ai fini della responsabilità degli Enti, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, costituiscono un ulteriore, significativo intervento del legislatore nell'ambito della lotta contro i fenomeni di sfruttamento dei lavoratori, già intrapreso con l'inserimento, sempre all'interno del D.Lgs. 231/2001, dell'art. 25 duodecies in materia di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Si riporta, pertanto una tabella riassuntiva delle novità predette.

REATO PRESUPPOSTO	FATTISPECIE	PENA e SANZIONI
Art. 603 bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato	Reclusione da 1 a 6 anni e multa da 500 euro a 1.000 euro. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione, da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro». Si prevedono sanzioni da 400 a 1000 quote, per il combinato disposto dell'art. 603 bis c.p. e dell'art. 25 quinquies,

	<p>della loro provenienza delittuosa.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro € 2500 a € 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo, punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n.203 e successive modificazioni.</p> <p>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio dell'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro, delle altre utilità provenienti dal delitto.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.</p>	<p>5.000 a euro 25.000 se denaro, beni o altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità ex art. 7 DL 152-1991, convertito con L. 203/1991.</p> <p>Fuori dai casi menzionati non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità destinate a mera utilizzazione o godimento personale.</p> <p>Pena aumentata se i fatti commessi in attività bancaria o finanziaria, o professionale.</p> <p>Pena diminuita alla metà in caso di collaborazione.</p> <p>Ai fini della 231, se l'Ente è condannato per violazione dell' 648 ter c.p.: sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, aumentata da 400 a 1000 per le ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per cui sia stabilita una pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni.</p>
--	---	--

Dal 19 novembre 2017 è esteso il catalogo dei reati-presupposto per i quali può sorgere responsabilità amministrativa della società (D.Lgs. 231/2001): sono stati, infatti, inclusi altri due reati previsti dal c.d. TU dell'Immigrazione (D.Lgs. 286/98) e precisamente:

- procurato ingresso illecito di stranieri e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12 c. 5 D.Lgs. 286/98).

SANZIONI ⇒ in caso di violazione di tale disposizione, alla società si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote (art. 25 duodecies c. 1-bis D.Lgs. 231/2001 introd. dalla L. 161/2017);

- favoreggiamento della permanenza illecita di stranieri nel territorio dello Stato (art. 12 c. 5 D.Lgs. 286/98).

SANZIONI ⇒ in caso di violazione di tale disposizione, alla società si applica la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote (art. 25 duodecies c. 1-ter D.Lgs. 231/2001 introd. dalla L. 161/2017).

Per entrambi i reati, in caso di condanna della società, è prevista la sanzione interdittiva per una durata non inferiore ad un anno (art. 25 duodecies c. 1-quater D.Lgs. 231/2001 introd. dalla L. 161/2017).

Per completezza espositiva, si riportano, in dettaglio, le due fattispecie di reati inclusi nella previsione della 231.

A) Procurato ingresso illecito di stranieri e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

[Cfr. TU Immigrazione (D.Lgs. 286/98) (art.12 comma 3)].

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del TU dell'immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Se tali fatti sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), la pena è aumentata. (CFR. TU Immigrazione (D.Lgs. 286/98) art. 12 c. 3 bis).

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

(CFR. art. 12 c. 3 ter TU Immigrazione)

B) Favoreggiamento della permanenza illecita di stranieri nel territorio dello Stato

Fuori dei casi previsti dall'art. 12 c. da 1 a 4 ter TU immigrazione, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite dall'art. 12 TU Immigrazione, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del TU dell'immigrazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a Euro 15.493. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

[CFR art. 12 c. 5 TU Immigrazione (D.Lgs. 286/98)].

C) Controllo In ordine a tali fattispecie il responsabile dell'Ufficio Personale avrà il dovere di verificare preliminarmente ai rapporti con soggetti non appartenenti alla UE il possesso della documentazione che legittima la permanenza presso lo Stato Italiano ed i

presupposti per poter ottenere regolare contratto di lavoro. La carenza della documentazione non potrà consentire l'instaurazione di rapporti di lavoro o altre relazioni con l'Azienda.

Da sottolineare, poi, sono anche le novità cui deve essere aggiornato il modello in relazione a quanto previsto nel nuovo art. 25 terdecies, concernente i reati di razzismo e xenofobia.

«Art. 25-terdecies. - (Razzismo e xenofobia). - 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Spiegazione della novità introdotta: si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

Il primo comma dell'articolo 25-terdecies prevede che, in caso di commissione dei reati di cui sopra, all'ente sia irrogata la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, ossia da 51.600 euro a 1.239.200 euro.

Alla sanzione pecuniaria, si aggiungono poi le sanzioni interdittive, previste dal comma secondo dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 231/2001, ossia:

- (i) l'interdizione dall'esercizio dell'attività,
- (ii) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
- (iii) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione,
- (iv) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi,
- (v) il divieto di pubblicizzare beni e servizi, per la durata non inferiore ad un anno.

All'ultimo comma, la nuova disposizione normativa prevede, come ipotesi aggravata, che se l'ente o la sua organizzazione sono stabilmente utilizzati allo scopo, unico o prevalente, di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui sopra si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Al fine di rendere gli enti esenti da responsabilità anche per la commissione di reati di razzismo e xenofobia, si rende opportuna la modifica dei modelli organizzativi e l'approvazione di procedure idonee a prevenire tali delitti, impedendo, ad esempio, l'utilizzo di locali da parte di organizzazioni e forme di finanziamento di eventi e manifestazioni finalizzate a perseguire tali scopi. Si potrebbe rendere altrettanto opportuna, l'organizzazione d'incontri formativi e informativi.

Giova analizzare i delitti previsti dal codice penale e richiamati dall'art. 24 D.Lgs. 231/2001 con riferimento alle sanzioni applicabili alla persona giuridica.

ARTICOLO E RUBRICA DEL CODICE PENALE	FATTISPECIE PREVISTA DAL CODICE PENALE	SANZIONE APPLICATA DALL'ART. 24 D.LGS. 231/2001 NEI CONFRONTI DELLA PERSONA GIURIDICA
<p style="text-align: center;">Art. 316-bis Malversazione a danno dello Stato</p>	<p>Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p>	<p>Si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Se la persona giuridica ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.</p> <p>Si applicano le seguenti sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; b) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; c) il divieto di pubblicizzare beni o servizi
<p style="text-align: center;">Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Quando la somma indebitamente percepita è</p>	<p>Si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Se la persona giuridica ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.</p> <p>Si applicano le seguenti sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; b) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e

	<p>pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.</p>	<p>l'eventuale revoca di quelli già concessi; c) il divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>
<p>Art. 640 comma II n.1 Truffa</p>	<p>Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.</p>	<p>Si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Se la persona giuridica ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.</p> <p>Si applicano le seguenti sanzioni interdittive:</p> <p>a) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; b) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; c) il divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>
<p>Art. 640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</p>	<p>La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se la truffa riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p>	<p>Si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Se la persona giuridica ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.</p> <p>Si applicano le seguenti sanzioni interdittive:</p> <p>a) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; b) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; c) il divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>
<p>Art. 640-ter Frode informatica</p>	<p>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.</p>	<p>Si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Se la persona giuridica ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.</p> <p>Si applicano le seguenti sanzioni interdittive:</p> <p>a) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; b) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; c) il divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>

Occorre a tal punto esaminare i reati ambientali previsti dal codice penale e richiamati dall'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 con riferimento alle sanzioni applicabili alla persona giuridica.

ARTICOLO E RUBRICA DEL CODICE PENALE E DAL D.LGS. 152/2006	FATTISPECIE PREVISTA DAL CODICE PENALE	SANZIONE APPLICATA DALL'ART. 25-UNDECIES D.LGS. 231/2001 NEI CONFRONTI DELLA PERSONA GIURIDICA
<p>Art. 452-<i>bis</i> c.p. Inquinamento ambientale</p>	<p>E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da Euro 10.000 ad Euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>	<p>Si applica la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote. Si applicano inoltre le seguenti sanzioni interdittive, per un periodo non superiore ad un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Art. 452-<i>ter</i> c.p. Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale</p>	<p>Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-<i>bis</i> deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.</p>	
<p>Art. 452-<i>quater</i> c.p. Disastro ambientale</p>	<p>Chiunque, al di fuori dell'ipotesi di reato di crollo di costruzioni o altri disastri dolosi prevista dall'art. 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. <p>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a</p>	<p>Si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote. Si applicano inoltre le seguenti sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

	vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.	
Art. 452- <i>quinquies</i> Delitti colposi contro l'ambiente	Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452- <i>bis</i> e 452- <i>quater</i> è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.	Si applica la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote
Art.452- <i>sexies</i> c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.	Si applica la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote
Art.452- <i>septies</i> c.p. Impedimento del controllo	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	
Art.452- <i>octies</i> c.p. Circostanze aggravanti	Quando l'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 c.p.c sono aumentate . Quando l'associazione di tipo mafioso anche straniero, di cui all'articolo 416- <i>bis</i> c.p., è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416- <i>bis</i> c.p.sono aumentate. Le suddette pene sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o	Si applica la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote per il delitto di associazione a delinquere <i>ex art.</i> 416 c.p. E per il delitto di associazione di tipo mafioso anche straniero di cui all'art. 416- <i>bis</i> c.p.

	incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.	
Art.452- <i>nonies</i> c.p. Aggravante ambientale	Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dagli art. 452- <i>bis</i> e ss. c.p., dal D.Lgs.152/2006, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal D.Lgs.152/2006 o da altro testo legislativo che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio.	
Art. 727- <i>bis</i> c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.	Si applica la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
Art.733- <i>bis</i> c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.	Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.	Si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Occorre a questo punto richiamare i reati contro la pubblica amministrazione, previsti dal codice penale e le conseguenti sanzioni applicate alle persone giuridiche dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001 (modificato dall'art. 1 comma LXXVII Legge n. 190/2012).

ARTICOLO E RUBRICA DEL CODICE PENALE	FATTISPECIE PREVISTA DAL CODICE PENALE	SANZIONE APPLICATA DALL'ART. 25 D.LGS. 231/2001 NEI CONFRONTI DELLA PERSONA GIURIDICA
Art. 317 Concussione	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni	SI applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. Si applicano le seguenti sanzioni interdittive, per la durata non inferiore ad un anno: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti,

		<p>d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Art.319-<i>quater</i> Induzione indebita a dare o promettere utilità</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.</p> <p>Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.</p>	<p>Si applica la sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote.</p>
<p>Art.320 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio</p>	<p>Le disposizioni di cui agli artt. 318 e 319 (corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.</p> <p>In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>	<p>Si applica la sanzione pecuniaria da duecento ad ottocento quote.</p>
<p>Art.321 Pena per il corruttore</p>	<p>Si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità le pene previste dai suddetti reati.</p>	<p>Si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.</p> <p>Si applicano le seguenti sanzioni interdittive, per la durata non inferiore ad un anno:</p> <p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</p> <p>b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <p>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Art.322 Istigazione alla corruzione</p>	<p>Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'articolo 318, (corruzione per l'esercizio della funzione), ridotta di un terzo.</p> <p>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), ridotta di un terzo.</p> <p>La pena stabilita dall'articolo 318 (corruzione per l'esercizio della</p>	<p>Si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.</p> <p>Si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.</p>

	<p>funzione), ridotta di un terzo, si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri .</p> <p>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p>	<p>Si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.</p> <p>Si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.</p> <p>Si applicano le seguenti sanzioni interdittive, per la durata non inferiore ad un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Art.322-bis Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</p>	<p>Le disposizioni degli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 317 (concussione) e quelle succitate si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, 	<p>Si applica la sanzione pecuniaria da duecento ad ottocento quote.</p>

ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale .

Le disposizioni degli articoli 319- quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso (3):

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria .

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi

La norma, così come novellata dalla L. n. 3/2019 indicata al capo I.4, stabilisce quanto segue: *“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.*

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio).

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o

Art. 346 bis Traffico di influenze illecite (novellato dalla L. n. 3/2019)

La sanzione prevista dall'art. 25 del D.lgs. n. 231/2001, come novellato dall'art. 1 co. 9 della L. 3/2019 è “fino a duecento quote”

La normativa L 3/2019 introduce una sorta di scriminante di seguito riportata: “Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2”.

*uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio).
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.*

E' inoltre utile esaminare le ipotesi di reato contenute nell'art. 25-bis D.Lgs. 231/2001 e la responsabilità amministrativa iva prevista per le persone giuridiche.

ARTICOLO E RUBRICA DEL CODICE PENALE	FATTISPECIE PREVISTA DAL CODICE PENALE	SANZIONE APPLICATA DALL'ART. 25-BIS D.LGS. 231/2001 NEI CONFRONTI DELLA PERSONA GIURIDICA
Art. 457 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032	Si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote

Giova esaminare a tal punto alcune delle ipotesi di reato societari previsti dal codice civile, riportati nell'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001.

ARTICOLO E RUBRICA DEL CODICE CIVILE	FATTISPECIE PREVISTA DAL CODICE CIVILE	SANZIONE APPLICATA DALL'ART. 25-TER D.LGS. 231/2001 NEI CONFRONTI DELLA PERSONA GIURIDICA
Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali	Fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.	Si applica la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote
Art. 2625 c.c. Impedito controllo	Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa . La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.	Si applica la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote.
	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei	Si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote.

<p>Art. 2635 Corruzione tra privati (da ultimo modificato dal D.Lgs. 38/2017)</p>	<p>documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.</p> <p>Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.</p> <p>Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p>Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.</p> <p>Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte</p>	<p>Si applicano le seguenti sanzioni interdittive, per la durata non inferiore ad un anno:</p> <p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</p> <p>b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <p>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Art. 2635-bis Istigazione alla corruzione tra privati (articolo introdotto dal D.Lgs. 38/2017)</p>	<p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</p>	<p>Si applica la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote</p> <p>Si applicano le seguenti sanzioni interdittive, per la durata non inferiore ad un anno:</p> <p>a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</p> <p>b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <p>c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <p>d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>

<p>Art. 2637 Aggiotaggio</p>	<p>Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni</p>	<p>Si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p>
<p>Art. 2638 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.</p>	<p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p> <p>Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.</p>	

Occorre, infine, menzionare le ipotesi di reato previste nell'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 "*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*" e le sanzioni amministrative da reato previste per le persone giuridiche.

ARTICOLO E RUBRICA DEL CODICE PENALE	FATTISPECIE PREVISTA DAL CODICE PENALE	SANZIONE APPLICATA DALL'ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001 NEI CONFRONTI DELLA PERSONA GIURIDICA
<p>Art. 589 Omicidio colposo</p>	<p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è punito con la pena è della reclusione da due a sette anni.</p>	<p>Si applica la sanzione pecuniaria di mille quote, qualora l'omicidio colposo sia commesso in violazione dell'art. 55 comma II D.Lgs. 81/2008</p> <p>Si applica la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a cinquecento quote, qualora l'omicidio colposo sia commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</p>

<p>Art. 590 comma III Lesioni personali colpose</p>	<p>Se viene commessa una lesione personale grave con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni</p>	<p>Si applica la sanzione pecuniaria non superiore a duecentocinquanta quote.</p>
---	---	---

L'art. 26 prevede la responsabilità amministrativa della persona giuridica anche nelle ipotesi in cui i delitti indicati nella Sezione III del D.Lgs. 231/2001 siano commessi nella forma del tentativo, prevedendo in questa ipotesi che le sanzioni pecuniarie e interdittive siano ridotte da un terzo alla metà. Sul punto anche la giurisprudenza di legittimità, come confermato dalla Suprema Corte (Cassazione, 13.01.2009, n.7718).

I.4.1 - Cenni su altre ipotesi criminose

Nell'ottica di una completa attività di prevenzione e di controllo, occorre considerare le seguenti ulteriori ipotesi delittuose, per le quali il D.Lgs. 231/2001 non prevede una sanzione per la persona giuridica.

A)Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

B)Art. 353-bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032

C)art. 354 c.p. Astensione dagli incanti.

Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.

D)Art.355 c.p. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture.

Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

La pena è aumentata se la fornitura concerne:

1. sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
2. cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
3. cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a euro 2.065.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

E)Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture.

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

I.4.2 - Aggiornamento alla luce delle ultime novità normative

Il presente modello viene aggiornato alla luce delle ultime modifiche normative che hanno introdotto nuovi reati presupposto.

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (**Art. 24 D. Lgs.231/2001**) [Articolo modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020]

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (**Art. 25 D.Lgs.231/2001**) [Articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 e modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020]

Reati ambientali (**Art. 25-undecies D. Lgs.231/2001**) [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015 e dal D.Lgs.n.116 del 3 settembre 2020]

Reati tributari (**Art. 25-quinquiesdecies D. Lgs.231/2001**) [Articolo aggiunto dal D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 coordinato con Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019 e modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020]

IPOTESI DELITTUOSA

DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 - Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2 -bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Detta norma introduce anche l'ipotesi delittuosa dell'art. 356 c.p. il quale prevede: "Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente".

Le SANZIONI ivi richiamate sono le seguenti:

Legge 898/1986 - Art. 2. 1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 - Sanzioni in generale - Art. 9. Sanzioni amministrative:

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

IPOTESI DELITTUOSA

DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 - Art. 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

IPOTESI DELITTUOSE IVI RICHIAMATE

c.p. art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

c.p. art. 321. Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

c.p. art. 322. Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

c.p. art. 346-bis. Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

c.p. art. 314. Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

c.p. art. 316. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

c.p. art. 323. Abuso d'ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

IPOTESI DELITTUOSA

DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 - Art. 25-undecies. Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti

sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

IPOTESI DELITTUOSE IVI RICHIAMATE MODIFICATA

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni

di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

IPOTESI DELITTUOSA

DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 - Art. 25-quinquiesdecies. Reati tributari -

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

IPOTESI DELITTUOSE IVI RICHIAMATE

DLT 10/03/2000, n. 74 – IVA - REDDITI (IMPOSTE SUI)

Art. 2. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 3. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 4. Dichiarazione infedele

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Art. 5. Omessa dichiarazione

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Art. 8. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 10. Occultamento o distruzione di documenti contabili

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 10-quater. Indebita compensazione

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 - Art. 25-sexiesdecies. Contrabbando

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

IPOTESI DELITTUOSE IVI RICHIAMATE

Per l'esatta configurazione dei reati presupposti si rinvia al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come vigente.

Si precisa che il D.Lgs. 75/2020, recependo la Direttiva PIF ha introdotto quali ulteriori reati presupposto le fattispecie di:

* dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 300 quote);

* omessa dichiarazione ex art. 5 D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote);

* indebita compensazione ex art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 (sanzione pecuniaria fino a 400 quote).

A tali nuovi reati tributari potranno essere applicate la circostanza aggravante di cui al comma 2 e le sanzioni interdittive richiamate al comma 3 dell'art. 25-quinquiesdecies.

Bisogna, tuttavia, precisare che le fattispecie suddette sono rilevanti solo nel caso in cui gli illeciti siano commessi dall'ente "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro", in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva PIF.

Sono, pertanto, introdotti i delitti di:

* frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p.,

* frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986), con applicazione, per entrambe le fattispecie illecite, della circostanza aggravante (per il caso in cui l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità ovvero dall'illecito sia derivato un danno di particolare gravità) e delle sanzioni interdittive, ossia il divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio); l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sempre all'area dei reati che recano danno alla PA devono essere ricondotte le fattispecie che il D.Lgs. 75/2020 ha affiancato a quelle già previste all'art. 25, co. 1, D.Lgs. 231/2001, ossia i reati di:

* peculato di cui all'art. 314 c.p., primo comma (rimanendo dunque escluso il peculato d'uso),

* peculato mediante profitto dell'errore altrui di cui all'art. 316 c.p.,

* abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p..

Infine, il D.Lgs. 75/2020 introduce il reato di "Contrabbando" (art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/01), prevedendo la responsabilità degli enti per i reati previsti dal D.P.R. 43/1973 in materia doganale con sanzioni anche penali in caso di mancato pagamento dei diritti di confine.

I.5 TUTELA AUTORI DI SEGNALAZIONI

Occorre analizzare le novità introdotte dalla L. 170/2017, entrata in vigore il 14.12.2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", adottata con l'intento di riformare la materia del whistleblowing, sia nel settore pubblico che in quello privato.

Con particolare riferimento al settore privato, la Legge n.170/2017 ha previsto l'introduzione, nell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, dei commi II-bis, II-ter e II-quater, al fine di prevedere una puntuale tutela per i soggetti di cui all'art. 5 comma I lett. a) e b) D.Lgs. n.231/2001 inquadrati nella compagine sociale (soggetti in posizione apicale; persone sottoposte alla altrui direzione o alla vigilanza) che segnalino gli illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Ciò mediante l'integrazione dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati, i quali pertanto devono prevedere, inter alia, misure volte a garantire la tutela del segnalante da atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante e, più in generale, un uso puntuale e non abusivo del nuovo strumento di segnalazione.

Il nucleo della novella legislativa è rappresentato dall'obbligo – previsto dall'art. 6, comma II-bis. lett.) a) e b), di prevedere adeguati canali informativi che consentano ai segnalanti di "presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti" ovvero "violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente".

La lett. c) del comma II-bis dell'art. 6 D.Lgs. n.231/2001, prevede il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, prevedendosi inoltre sanzioni nel sistema disciplinare per chi viola le misure di tutela del segnalante (art. 6 comma II-bis lett.c) D.Lgs. n.231/2001)

Il comma II-quater dell'art. 6 del D.Lgs. n.231/2001 stabilisce inoltre come il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante sia nullo. "Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa."

I.5.1. Soggetti tutelati

Sono tutelati, ai sensi della presente disciplina i soggetti di cui all'art. 5 comma I lett. a) e b) del D.lgs. 231/2001, ovvero persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Cooperativa La Perla o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.

Sono altresì tutelate le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

I.5.2. Oggetto e destinatari della segnalazione

L'oggetto delle segnalazioni circostanziate di condotte illecite è ampio e comprende azioni od omissioni che possano comportare la violazione: i) di una delle fattispecie di reato di cui al D.Lgs. n.231/2001; ii) di una delle disposizioni del Codice Etico.

Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti e voci.

Non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti segnalati e dell'autore degli stessi, essendo sufficiente che il segnalante in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito, nel senso sopra indicato. Il segnalante non dovrà utilizzare questo istituto per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici, colleghi o contro la Società. Il soggetto destinatario della segnalazione è l'Organismo di Vigilanza e Controllo (O.d.V.).

I.5.3 Modalità di segnalazione

Le segnalazioni devono essere circostanziate, avere ad oggetto fatti conosciuti e riscontrati direttamente dal segnalante – e non riferiti da altri – e, se possibile, individuare con certezza l'autore della condotta illecita.

Nel rispetto dell'art. 6 comma II-bis D.Lgs. n.231/2001 – che prescrive come i modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati debbano stabilire "canali" che garantiscano "la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione", le segnalazioni possono essere inoltrate all'O.d.V.:

a) mediante invio, dalla propria casella di posta elettronica aziendale o da quello privato, all'indirizzo di posta elettronica appositamente attivato dalla Cooperativa La Perla, accessibile esclusivamente ai componenti dell'O.d.V.;

b) mediante il servizio postale, con busta chiusa, contrassegnata come "RISERVATA – ALL'ATTENZIONE DELL'O.d.V. DELLA COOPERATIVA LA PERLA", da indirizzarsi a La Perla Cooperativa Sociale, Via dei Lanaioli snc-Orvieto, inserendo: i) le generalità del soggetto che effettua la segnalazione con l'indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Società e copia del documento d'identità, siglato con firma autografa; ii) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione; iii) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi; iv) se conosciute, le generalità o altri elementi come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati; v) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti; vi) motivazione della condotta illecita; vii) liberatoria ai fini della privacy.

c) con segnalazione verbale ad uno/più membri dell'O.d.V. stesso: in questo senso, occorrerà redigere apposito verbale. I componenti che ricevono le segnalazioni devono mantenere riservata l'identità del soggetto segnalante.

Nessun divieto prevede poi la possibilità che la segnalazione sia di tipo anonimo.

I.5.4. Verifica, accertamento ed esiti delle segnalazioni

L'O.d.V., ricevuta la segnalazione, procede ad una prima verifica del contenuto dei fatti segnalati, da concludersi nel più breve tempo possibile ed, in ogni caso, non oltre trenta giorni.

In questo senso l'Organismo può interloquire, anche direttamente, con il segnalante avendo cura di adottare tutte le cautele per garantire la massima riservatezza. Potrà essere richiesto il consenso al trattamento dei dati personali al segnalante, soprattutto nel caso in cui, all'esito degli accertamenti di cui in seguito, dovesse essere data informazione al Presidente: nel qual caso i dati dovranno essere trattati e custoditi come indicato dalla normativa Privacy vigente.

Qualora, all'esito degli accertamenti eseguiti, la segnalazione risulti infondata o non sufficientemente circostanziata o non pertinente, l'O.d.V. procederà all'archiviazione, informandone il Presidente, mantenendo riservate le generalità dei soggetti segnalati e dei segnalanti.

Nel caso in cui, invece, la segnalazione appaia non palesemente infondata, i fatti segnalati saranno comunicati, senza indugio, al Presidente, mantenendo riservate le generalità del segnalante.

Al termine delle indagini e degli accertamenti ritenuti necessari, l'O.d.V. provvederà a comunicare l'esito della propria valutazione al Presidente, mantenendo riservate le generalità del segnalante.

L'O.d.V., a sua volta, informerà il segnalante dell'esito della segnalazione entro 15 giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni da parte del Presidente.

Qualora in relazione alla natura della violazione sussistano le condizioni di legge, il segnalante presenterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente, informandone l'O.d.V.

L'O.d.V. è inoltre chiamato a trasmettere periodicamente al Consiglio di Amministrazione un report contenente l'elenco delle segnalazioni ricevute nel periodo e l'esito delle attività di verifica svolte, mantenendo riservate le generalità dei segnalati e dei segnalanti.

I.5.5. Tutela del segnalante

L'identità del segnalante è tutelata in tutte le fasi della procedura; gli elementi identificativi del segnalante non possono essere quindi rivelati senza il consenso di quest'ultimo.

L'obbligo di mantenere la massima riservatezza sull'identità del segnalante e di non svolgere indagini o chiedere informazioni riguarda tutti coloro che, a qualunque titolo, vengano a conoscenza della stessa o siano coinvolte nel procedimento di accertamento della segnalazione e potrà essere ribadito anche tramite richiesta di sottoscrizione di un formale impegno in tal senso.

I soggetti che segnalano non possono essere rimossi dal proprio incarico qualora denunciino all'Autorità Giudiziaria competente, alle Autorità di garanzia o all'O.d.V. condotte illecite apprese nell'esercizio delle proprie funzioni; parimenti, gli stessi non possono essere dal proprio datore di lavoro licenziati, demansionati, trasferiti, sottoposti ad altra misura ritorsiva o discriminatoria, nonché ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro (nel rispetto dell'art. 6 comma II-quater D.Lgs. n.231/2001).

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata della discriminazione all'O.d.V.

L'Organismo di Vigilanza e Controllo valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al Presidente, affinché quest'ultimo verifichi se ci siano le condizioni per l'instaurazione del procedimento sanzionatorio previsto nel Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati.

Infine, non è dovuta alcuna tutela nel caso in cui il segnalante incorra, con propria denuncia, in responsabilità penale a titolo di calunnia (art. 368 c.p.), ovvero in responsabilità civile per condotte diffamatorie.

Sanzioni

Nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante.

In caso di violazione del modello 231, in relazione alla tutela della nuova normativa in tema di "whistleblowing" si prevedono le seguenti sanzioni (ciò ricalca quanto applicabile per ogni violazione del Modello e/o del Codice Etico):

operai, impiegati e dipendenti: si applicano le sanzioni disciplinari previste dal CCNL in proporzione alla gravità della violazione, considerandosi l'intenzionalità del comportamento e/o del grado di colpa dei precedenti del lavoratore, del livello di responsabilità del dipendente e della gravità degli effetti; ciò vale anche nei confronti dei dirigenti, sempre con riferimento a quanto per legge o per contratto applicabile, fino al licenziamento per giusta causa, se viene meno il rapporto di fiducia con la Società.

Membri del Consiglio di Amministrazione: con l'astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni, che possono includere la revoca in via cautelare dei poteri delegati, nonché la convocazione dell'Assemblea dei soci per disporre l'eventuale sostituzione.

Misure nei confronti dei Sindaci: L'Organismo di Vigilanza comunica al Presidente del Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione la notizia di una violazione commessa da parte di uno o più Sindaci. Il Collegio Sindacale, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti opportuni.

II - CODICE ETICO

Art.1 Premessa

La Società informa la propria attività interna ed esterna al rispetto dei principi contenuti nel presente Codice, nel convincimento che l'etica nella conduzione degli affari sia da perseguire congiuntamente al successo dell'impresa.

Art.2 Obiettivi e Valori

L'obiettivo primario della Società è la creazione di lavoro e valore per i soci. A questo scopo sono orientate le strategie industriali e finanziarie e le conseguenti condotte operative, ispirate all'efficienza nell'impiego delle risorse.

La Società nel perseguire tale obiettivo si attiene imprescindibilmente ai seguenti principi di comportamento:

- quale componente attiva e responsabile delle comunità in cui opera è impegnata a rispettare e far rispettare al proprio interno e nei rapporti con il mondo esterno le leggi vigenti negli Stati in cui svolge la propria attività e i principi etici comunemente accettati e sanciti negli standard internazionali nella conduzione degli affari: trasparenza, correttezza e lealtà;
- rifugge e stigmatizza il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti (verso la comunità, le pubbliche autorità, i clienti, i lavoratori, i soci e i concorrenti) per raggiungere i propri obiettivi economici, che sono perseguiti esclusivamente con l'eccellenza della performance in termini di qualità e convenienza dei prodotti e dei servizi, fondate sull'esperienza, sull'attenzione al cliente e sull'innovazione;
- pone in essere strumenti organizzativi atti a prevenire la violazione dei principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà da parte dei propri soci e collaboratori e vigila sulla loro osservanza e concreta implementazione;
- assicura al mercato, ai soci e alla comunità in genere, pur nella salvaguardia della concorrenzialità delle rispettive imprese, una piena trasparenza sulla loro azione;
- si impegna a promuovere una competizione leale, che considera funzionale al suo stesso interesse così come a quello di tutti gli operatori di mercato, dei soci e degli stakeholders in genere;
- persegue l'eccellenza e la competitività nel mercato, offrendo ai propri clienti servizi di qualità, che rispondano in maniera efficiente alle loro esigenze, ponendo al centro del proprio operato la ricerca della qualità e la soddisfazione del cliente;

- tutela e valorizza le risorse umane di cui si avvale;
- impiega responsabilmente le risorse, avendo quale traguardo uno sviluppo sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e dei diritti delle generazioni future.

Art. 3 Soci

La Società si impegna a garantire parità di trattamento a tutte le categorie di soci, evitando comportamenti preferenziali.

Art.4 Clienti

La Società fonda l'eccellenza dei servizi offerti sull'attenzione alla clientela e sulla disponibilità a soddisfarne le richieste. L'obiettivo perseguito è quello di garantire una risposta immediata, qualificata e competente alle esigenze dei clienti, informando i propri comportamenti a correttezza, cortesia, collaborazione ed efficienza.

La soddisfazione del cliente viene perseguita offrendo e adeguando tutti i processi alle sue particolari esigenze, implicite ed esplicite, rilevate e monitorando sia i progressi culturali, sia il raggiungimento degli obiettivi concordati in fase contrattuale. Il cliente assume un ruolo centrale per il successo aziendale; diventa perciò importante conoscerlo a fondo, erogare servizi/prodotti rispondenti ai suoi bisogni e raggiungere un elevato livello di "customer satisfaction".

Art. 5 Comunità

La Società intende contribuire al benessere economico e alla crescita delle comunità nella quale si trova a operare attraverso l'erogazione di servizi efficienti e tecnologicamente avanzati.

In coerenza con tali obiettivi e con le responsabilità assunte verso i stakeholders, la Società individua nella ricerca e nell'innovazione una condizione prioritaria di crescita e successo.

La Società mantiene con le pubbliche Autorità locali, nazionali e sovranazionali relazioni ispirate alla piena e fattiva collaborazione ed alla trasparenza, nel rispetto delle reciproche autonomie, degli obiettivi economici e dei valori contenuti in questo Codice.

La Società considera con favore e, se del caso, fornisce sostegno a iniziative sociali, culturali ed educative orientate alla promozione della persona ed al miglioramento delle sue condizioni di vita.

La Società non eroga contributi, vantaggi o altre utilità ai partiti politici ed alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, né a loro rappresentanti o candidati, fermo il rispetto della normativa applicabile

Art. 6 Risorse Umane

La Società riconosce la centralità delle risorse umane nella convinzione che il principale fattore di successo di ogni impresa sia costituito dal contributo professionale delle persone che vi operano, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca.

La Società tutela la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e ritiene fondamentale, nell'espletamento dell'attività economica, il rispetto dei diritti dei soci e dei lavoratori.

La gestione dei rapporti di lavoro è orientata a garantire pari opportunità e a favorire la crescita professionale di ciascuno.

Art. 7 Ambiente

La Società crede in una crescita globale sostenibile nel comune interesse di tutti gli stakeholders, attuali e futuri. Le scelte di investimento sono pertanto informate al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.

Fermo il rispetto della specifica normativa applicabile, la Società tiene conto delle problematiche ambientali nella definizione delle proprie scelte, anche mediante l'adozione di particolari tecnologie e metodi di produzione – laddove operativamente ed economicamente proponibile - che consentano di ridurre, anche oltre i limiti di norma, l'impatto ambientale delle proprie attività.

Art.8 Politica integrata della qualità

La Società si impegna a perseguire una politica integrata di qualità che pone al centro delle attività il cliente/utente, il lavoratore, sia esso socio o dipendente, e l'ambiente; a tal fine si è dotata di un Sistema di Gestione Qualità, conforme agli standard internazionali di riferimento più evoluti.

Gli obiettivi che, in particolare, si pone l'azienda sono:

- migliorare l'immagine e la reputazione sul mercato, e quindi: incremento del numero dei clienti, incremento del fatturato, espansione territoriale dell'azienda;

- rispettare tutte le norme di legge sia in materia di lavoro e di tutela della salute e sicurezza del lavoratore che dell'ambiente;

- rispettare tutti i requisiti di regolamenti specifici applicabili all'azienda, tra cui quelli di responsabilità sociale;

- coinvolgere e consultare i lavoratori anche attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza;

promuovere la sicurezza e salute sul luogo di lavoro, che è responsabilità di tutta l'organizzazione aziendale, dal datore di lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze;

- migliorare la soddisfazione dei lavoratori e dei soci;

- migliorare la soddisfazione dei clienti e degli utenti e quindi: raggiungimento degli obiettivi di budget, costante riduzione del numero dei reclami;

- rispettare gli impegni contrattuali espliciti ed impliciti;

- impegnarsi in maniera continua alla ricerca ed impiego delle migliori soluzioni tecniche disponibili per la gestione degli aspetti ambientali collegati alle attività, al fine di garantire la massima protezione ambientale;

- curare la comunicazione verso il cliente e la sua assistenza;

- comunicare le performances di responsabilità sociale a tutti gli stakeholder interni ed esterni;

- ridurre il rischio di accadimenti dannosi per l'ambiente e gli incidenti sul lavoro;

- gestire in maniera efficiente il Parco Automezzi;

- ottimizzare la redditività delle singole commesse;

- monitorare e migliorare l'efficacia ed efficienza dei processi produttivi e di supporto per conseguire gli standard di servizio fissati e gli obiettivi stabiliti;

- promuovere, attraverso adeguata formazione, la sensibilizzazione ed il coinvolgimento di tutto il personale interno all'azienda o che opera per conto di essa, alle argomentazioni ambientali, di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Art. 9 Informazione

La Società è consapevole dell'importanza che un'informazione corretta sulle proprie attività riveste per i soci, per i clienti e per la comunità in genere.

Ferme restando le esigenze di riservatezza richieste dalla conduzione del business, la Società assume pertanto la trasparenza come proprio obiettivo nei rapporti con tutti gli stakeholders. In particolare, la Società comunica con il mercato e con i propri soci nel rispetto dei criteri di correttezza, chiarezza e parità di accesso all'informazione.

Art.10 Rispetto del Codice

Al rispetto del presente Codice sono tenuti tutti i soci, gli organi sociali, il management e i prestatori di lavoro della Società, nonché tutti i collaboratori esterni, quali consulenti, agenti, fornitori, ecc.

La Società si impegna all'implementazione di apposite procedure, regolamenti o istruzioni volte ad assicurare che i valori qui affermati siano rispecchiati nei comportamenti concreti di ciascuna di esse e di tutti i rispettivi soci, dipendenti e collaboratori, prevedendo - ove del caso - appositi sistemi sanzionatori delle eventuali violazioni.

III – MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO

ATTIVITA' SENSIBILE	DESCRIZIONE	REATO ASSOCIABILE	DESTINATARI
<u>Finanziamenti:</u> Acquisizione:	Attività finalizzata all'ottenimento di finanziamenti, contributi, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, dall'Unione Europea e da altre amministrazioni pubbliche anche internazionali.	- Malversazione ai danni dello stato (316-bis c.p.) - Indebita percezione di erogazione a danno dello Stato (art.316-ter c.p.) - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	Componenti del Consiglio di Amministrazione, personale con qualifica dirigenziale
Gestione	Attività di gestione delle risorse finanziarie in entrata, provenienti da finanziamenti, contributi, mutui agevolati o altra erogazione dello stesso tipo effettuata dallo Stato, dall'Unione Europea o da altre amministrazioni pubbliche anche internazionali.	- Malversazione ai danni dello stato (316-bis c.p.) - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	Componenti del Consiglio di Amministrazione, personale con qualifica dirigenziale
<u>Rapporti con la P.A.:</u> Verifiche ed ispezioni	Rapporti con i pubblici ufficiali incaricati di effettuare verifiche ed ispezioni	- reati di natura corruttiva (art. 318 e ss.)	Componenti del Consiglio di Amministrazione, personale con qualifica dirigenziale, incaricati alla funzione
Attività della P.A.	Rapporti con la pubblica amministrazione inerenti lo svolgimento dell'attività sociale	- reati di natura corruttiva (art. 318 e ss. c.p.) - concussione (art. 317 c.p.) - turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) - turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) - astensione dagli incanti (art. 354 c.p.) -traffico di influenze illecite (art. 346 bis)	Componenti del Consiglio di Amministrazione, personale con qualifica dirigenziale, incaricati alla funzione
Rapporti con le Autorità Giudiziarie	Attività inerente la gestione, anche indiretta, del contenzioso.	- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) - induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	Componenti del Consiglio di Amministrazione, personale con qualifica dirigenziale
Rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza	Gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza (es. Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità Garante per la concorrenza ed il Mercato)	- corruzione (art. 318 e ss.) - istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p.) - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	Componenti del Consiglio di Amministrazione, personale con qualifica dirigenziale, incaricati alla funzione
Rapporti istituzionali	Attività di gestione dei	- corruzione (art. 318 e ss. c.p.)	Componenti del Consiglio di

	rapporti con soggetti che rivestono cariche istituzionali o soggetti con qualifiche apicali all'interno della P.A.	<ul style="list-style-type: none"> - induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-<i>quater</i> c.p.) - istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - concussione (art. 317 c.p.) - abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) - corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 e 319-<i>bis</i>) - corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.) - pene per il corruttore (art. 321 c.p.) - istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) - inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.) - frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) 	Amministrazione, personale con qualifica dirigenziale, incaricati alla funzione, consulenti.
<u>Comunicazioni societarie:</u> Comunicazioni al mercato ed agli organi di stampa	Diffusione al mercato ed alla stampa di notizie sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società Cooperativa Sociale La Perla.	<ul style="list-style-type: none"> - false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) - aggio (art. 2638) 	Componenti del Consiglio di Amministrazione, personale con qualifica dirigenziale, incaricati alla funzione, consulenti.
Dati inerenti il bilancio d'esercizio	Diffusione dei dati rilevanti ai fini della redazione del bilancio d'esercizio	<ul style="list-style-type: none"> - false comunicazioni sociali (art. 2621) 	Componenti del Consiglio di Amministrazione, personale con qualifica dirigenziale, incaricati alla funzione, consulenti.
<u>Sicurezza sui luoghi di lavoro</u>	Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti, attività di protezione e sorveglianza sanitaria, attività di espletamento dei servizi	<ul style="list-style-type: none"> - lesioni colpose gravi (art. 590 comma II c.p.) - omicidio colposo (art. 589 c.p.) 	Componenti del Consiglio di Amministrazione, personale con qualifica dirigenziale, incaricati alla funzione.
<u>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</u>	Attività di gestione ed elaborazione di dati informatici e di dati personali	<ul style="list-style-type: none"> - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-<i>ter</i> c.p.) - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quater</i> c.p.) - installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quinqies</i> c.p.) - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-<i>bis</i> c.p.) - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-<i>ter</i> c.p.) - danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-<i>quater</i>) - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-<i>quater</i>) 	Componenti del Consiglio di Amministrazione, personale con qualifica dirigenziale, incaricati alla funzione, consulenti, partner, collaboratori esterni.

		<p><i>quinqües</i> c.p.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-<i>quater</i> c.p.) - diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-<i>quinqües</i> c.p.) - documenti informatici (art. 491-<i>bis</i> c.p.) 	
<u>Reati ambientali</u>	Attività di gestione, lavorazione e smaltimento dei rifiuti	<p>uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-<i>bis</i> c.p.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-<i>bis</i> c.p.) - sanzioni penali (art. 137 D.Lgs. 152/2006) - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006) - bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006) - traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006) - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006) - sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-<i>bis</i> D.Lgs. 152/2006) - sanzioni (art. 279 D.Lgs. 152/2006) - cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 Legge n.549/1993) - inquinamento doloso (art. 8 D.Lgs. 202/2007) - inquinamento colposo (art. 9 D.Lgs. 202/2007) - inquinamento ambientale (art. 452-<i>bis</i> c.p.) - morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-<i>ter</i> c.p.) - disastro ambientale (art. 452-<i>quater</i> c.p.) - delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-<i>quinqües</i> c.p.) - traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-<i>sexies</i> c.p.) - impedimento del controllo (art. 452-<i>septies</i> c.p.) e le aggravanti previste dagli artt. 452 <i>octies</i> e 452 <i>nonies</i> del Codice Penale. 	Componenti del Consiglio di Amministrazione, personale con qualifica dirigenziale, incaricati alla funzione.

Reati contro la persona	<p>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Fenomeno di c.d. caporalato nei luoghi di lavoro, così come da ultimo modificato e introdotto dalla L.199/2016</p> <p>Procurato ingresso illecito di stranieri e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e aumenti vari di pena in caso di ricorrenza di due o più ipotesi di cui alle lettere a), b) c), d), e)/in base a quanto a indicato nell'art. 12 c.3 ter Tu Immigrazione. Favoreggiamento della permanenza illecita di stranieri nel territorio Italiano</p> <p>Razzismo e xenofobia</p>	<p>Art. 603 bis c.p. e 603 bis 1 e 603 bis 2 c.p.</p> <p>Art. 12 c.3 TU Immigrazione (D.lgs.286/98) Art. 12 c.3 bis / ter TU Immigrazione</p> <p>Art. 12 C.5 TU Immigrazione</p> <p>Art. 3 comma 3 bis L. 654 del 13.11.1975/L.Europea 2017</p>	<p>Amministratori, Dirigenti, Dipendenti incaricati della funzione.</p> <p>Amministratori, Dirigenti, Dipendenti incaricati della funzione</p> <p>Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, incaricati della funzione</p>
Delitti contro il patrimonio	Riciclaggio/Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	art. 648 bis e 648 ter c.p.	Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, incaricati della funzione

<u>Organi di controllo</u> Organi sociali	Gestione dei rapporti con il Collegio sindacale e con i soci, nell'esercizio dei poteri di controllo loro conferiti dall'ordinamento.	- impedito controllo (art. 2625 c.c.) - corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	Componenti del Consiglio di Amministrazione, personale con qualifica dirigenziale, incaricati alla funzione.
Società di revisione	Gestione dei rapporti con la società di revisione	- impedito controllo (art. 2625 c.c.) - corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	Componenti del Consiglio di Amministrazione, personale con qualifica dirigenziale, incaricati alla funzione.
<u>Altre attività:</u> Gestione cassa contante	Gestione di denaro contante	- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)	Componenti del Consiglio di Amministrazione, personale con qualifica dirigenziale, incaricati alla funzione.
Assunzione e gestione del personale	Reclutamento di personale, anche proveniente dalle categorie protette. Gestione rapporti con il personale	- truffa (640 c.p.) - delitti contro la personalità individuale	Componenti del Consiglio di Amministrazione, personale con qualifica dirigenziale, incaricati alla funzione.
Viaggi premio e di lavoro	Organizzazione di viaggi di lavoro per consulenti, inerenti anche incontri con dipendenti pubblici	- corruzione (art. 318 e ss. c.p.) - induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- <i>quater</i> c.p.) - corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	Componenti del Consiglio di Amministrazione, personale con qualifica dirigenziale, incaricati alla funzione.

IV – MAPPATURA DELLE ATTIVITA' STRUMENTALI

ATTIVITA' STRUMENTALI	DESCRIZIONE	DESTINATARI
<u>Assunzione di personale</u>	Assunzione o promessa di assunzione di persone legate a funzionari pubblici da qualsiasi tipologia di rapporto (es. parentela, amicizia ecc.) Particolare attenzione anche in caso di assunzione o collaborazione con personale straniero, proprio alla luce: delle rilevanti novità IN MATERIA; dei reati e delle sanzioni comminabili, in caso di lesione delle norme di riferimento .	Componenti del Consiglio di Amministrazione, personale con qualifica dirigenziale, incaricati alla funzione.
<u>Conferimento di incarichi e consulenze</u>	Conferimenti di incarichi e/o consulenze in realtà inesistenti ovvero con la previsione di un compenso di importo spropositato	Componenti del Consiglio di Amministrazione, personale con qualifica dirigenziale, incaricati alla funzione.
<u>Spese di trasferta e rimborsi spese</u>	Registrazione di spese di trasferta o rimborsi spese inesistenti o in misura superiore all'effettiva spesa	Componenti del Consiglio di Amministrazione, personale con qualifica dirigenziale, incaricati alla funzione.
<u>Approvvigionamenti di beni e servizi</u>	Registrazione di fatture relative all'acquisto di beni o di servizi per importi superiori a quelli reali ovvero per operazioni non esistenti	Componenti del Consiglio di Amministrazione, personale con qualifica dirigenziale, incaricati alla funzione.
<u>Fatturazioni attive</u>	Emissione di fatture per importi inferiori rispetto al corrispettivo realmente ricevuto	Componenti del Consiglio di Amministrazione, personale con qualifica dirigenziale, incaricati alla funzione.
<u>Omaggi e donazioni</u>	Dazione di omaggi e/o donazioni a pubblici ufficiali o a persona da questi designata, non di modico valore e non consuetudinaria	Componenti del Consiglio di Amministrazione, personale con qualifica dirigenziale, incaricati alla funzione.

Come riportato nel Codice Etico, La Perla nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti con i soggetti coinvolti, assicura e promuove il rispetto dei principi di trasparenza, lealtà e correttezza nonché il rispetto delle regole stabilite dalle Autorità preposte alla vigilanza e al controllo dei mercati, impegnandosi in particolare a perseguire una competizione economica leale. In quest'ottica si attende dai responsabili di posizioni Apicali, nonché dai Soci, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti ed imprese conosciute (come ad esempio in ambito di RTI) comportamenti eticamente ineccepibili, oltre che legalmente e professionalmente corretti, richiedendo di:

1. perseguire gli obiettivi di sviluppo de La Perla mediante comportamenti eticamente corretti e leali nei confronti di tutti i soggetti con i quali si intrattengono rapporti commerciali;
2. non adottare comportamenti che vengano meno agli obblighi di fedeltà verso la Società;
3. non adottare comportamenti (promesse di danaro o altra utilità) che possano indurre terzi a compiere atti a vantaggio di La Perla ma a danno della società per cui lavorano o che rappresentano.

In tale contesto assume particolare importanza e raccomandazione nei rapporti con Soggetti Pubblici e Privati evitare assolutamente condotte che mediante la promessa di utilità o altri vantaggi configurino condotte illecite penalmente rilevanti ivi incluso il "commercio" di influenze *sine titulo* atte a porre in essere una condotta pericolosa per la correttezza e la trasparenza dei processi decisionali della pubblica amministrazione.

V – ATTIVITA' RIFERIBILI AL VERTICE AZIENDALE

Come visto, la persona giuridica può essere soggetta a responsabilità amministrativa da reato di cui al D.Lgs. 231/2001 nel caso di violazioni delle regole penalistiche poste in essere dai soggetti apicali ovvero dalle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei medesimi. Qualora il reato sia posto in essere dai soggetti apicali, la persona giuridica che ha previamente adottato il modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati *ex art. 6 comma I lett. a) D.Lgs. 231/2001* è esente da responsabilità solo qualora non sia stata omessa o non sia risultata mancante l'attività dell'Organismo di vigilanza e controllo sul rispetto di detto modello. Da ciò deriva l'importanza della previsione dell'Organismo di vigilanza e controllo (cfr. Capitolo IX).

VI – CONTROLLI

Mediante il sistema di controllo interno è possibile verificare il corretto conseguimento dei seguenti obiettivi: *i)* efficacia ed efficienza delle attività operative; *ii)* affidabilità delle informazioni e del reporting economico; *iii)* conformità alle leggi ed alle fonti del diritto secondarie; *iv)* salvaguardia del patrimonio aziendale.

Il presidio di tale sistema di controllo è affidato al Consiglio di Amministrazione, al management ed agli altri membri della coinvolti.

Il sistema di controllo interno si qualifica con principi generali, il cui campo di applicazione si estende con continuità attraverso i diversi livelli organizzativi.

I poteri di rappresentanza devono essere conferiti definendo i limiti in relazione alle dimensioni normali delle operazioni inerenti e secondo ambiti di esercizio strettamente collegati alle mansioni assegnate ad alla struttura organizzativa.

Le responsabilità devono essere definite e debitamente distribuite, evitando sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un solo soggetto.

In particolare, le informazioni economiche della persona giuridica devono essere predisposte: a) nel rispetto delle leggi, delle fonti secondarie del diritto e dei principi contabili; b) in coerenza con le procedure amministrative previste; c) nell'ambito di un completo ed aggiornato piano dei conti. Gli obiettivi aziendali devono essere adeguatamente definiti e comunicati a tutti i livelli interessati, al fine di rendere chiaro e condiviso l'orientamento generale. Devono altresì essere individuati i rischi connessi al raggiungimento degli obiettivi, con la previsione periodica di un adeguato sistema di monitoraggio ed aggiornamento. Gli eventi negativi che possono minacciare la continuità operativa devono essere oggetto di apposita attività di valutazione rischi ed adeguamento delle protezioni; i processi di innovazione relativi a prodotti/servizi, organizzazioni e sistemi devono prevedere un'adeguata valutazione dei rischi realizzativi. I processi operativi devono essere definiti prevedendo un adeguato supporto documentale (policy, norme operative, procedure interne ecc.) e/o di sistema per consentire che siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità.

Le scelte operative devono essere tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e devono essere individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato ovvero verificato le singole attività. Lo scambio di informazioni fra fasi contigue deve prevedere meccanismi (es. riconciliazioni, quadrature) per garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti. Le risorse umane devono essere selezionate, assunte e successivamente gestite secondo criteri di trasparenza ed in coerenza con i valori etici e gli obiettivi definiti dall'azienda.

Il personale deve essere addestrato per lo svolgimento delle mansioni assegnate; l'acquisizione di beni e di servizi per il funzionamento aziendale deve avvenire in base ad analisi dei fabbisogni. Deve essere inoltre previsto un adeguato sistema di indicatori per processo/attività ed un relativo flusso periodico di reporting verso il management. I sistemi informativi, amministrativi e gestionali devono essere orientati all'integrazione ed alla standardizzazione. I meccanismi di sicurezza devono garantire un'adeguata protezione ed accesso fisico-logico ai dati ed ai beni dell'azienda, in ossequio al principio "need to know-need to do".

Il sistema di controllo interno deve costantemente essere supervisionato, così da poter apportare adeguamenti e correttivi.

VI.2 – Controllo interno della Società Cooperativa Sociale La Perla

Sulla base della mappatura delle attività a rischio di compimento di reati, la Società Cooperativa Sociale La Perla prevede la sussistenza al proprio interno di:

1) Controlli interni di primo livello, consistenti in tutte quelle attività finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività e prevenire così il compimento dei reati.

In questo senso sono previsti:

a) Attribuzioni di poteri e responsabilità a determinati soggetti. Con atti formali del Consiglio di Amministrazione, raccolti in un adeguato supporto informatico di pronta consultazione, sono attribuiti a determinati soggetti poteri e responsabilità; devono essere indicati i poteri di firma, di rappresentanza e di spesa, con la relativa autonomia gestionale.

b) Procedure formalizzate adeguate per la regolamentazione dello svolgimento dell'attività sociale. Nella Società sussistono procedure operative specifiche con riguardo agli approvvigionamenti, agli acquisti, alla raccolta ed alla elaborazione di dati contabili, all'autorizzazione per viaggi e successivi rimborsi spese, alla procedura di selezione e successiva assunzione di personale, alla gestione delle commesse. Tali procedure sono contenute nell'ambito di supporti cartacei ed informatici di pronta consultazione e sono oggetto di costante formazione del personale interessato.

c) Sistema di reporting e comunicazione interna adeguato. Nella Società sussiste un diffuso ricorso a comunicazioni interne, anche di natura organizzativa, con particolare riferimento alla *mailing list*.

d) Segregazione delle funzioni. La segregazione dei funzioni è un efficace strumento di controllo preventivo poiché consente di prevenire la commistione di interessi tra coloro che svolgono fasi cruciali di un processo a rischio.

e) Regole comportamentali concernenti le attività svolte. La Società ha adottato un codice etico.

f) Regolare formazione aziendale con la diffusione delle conoscenze delle procedure, dei valori etici e degli strumenti di controllo. La Società espleta continua attività di formazione del personale e diffusione dei valori etici e sociali, valore precipuo in una società cooperativa sociale la quale mira "all'integrazione sociale dei cittadini" (art. 1 comma I Legge n. 381/1991). E' prevista l'estensione di tale formazione anche ai criteri e principi di cui al D.Lgs. 231/2001. Il personale attualmente utilizzato nei diversi settori viene costantemente formato nell'impiego di nuove tecniche e tecnologie, mediante la partecipazione a circoli di qualità previsti nei diversi cantieri e sulla scorta della professionalità acquisita, migliorando il servizio fornito attraverso l'ottimizzazione delle risorse impiegate per il conseguimento del risultato finale nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

g) Sistema disciplinare. La Società applica il sistema disciplinare proprio della contrattazione collettiva nazionale del settore di appartenenza.

2) Controlli interni di secondo livello, consistenti nella periodica revisione e verifica della completezza ed adeguatezza del sistema di controllo interno.

a) Sistema di audit interno, espletato con l'obiettivo di verificare attuazione ed efficacia dei controlli di primo livello ed il rispetto delle norme.

Il responsabile dell'audit interno riferisce periodicamente all'esito di tale attività al Consiglio di Amministrazione con apposita riunione in cui è invitato a partecipare anche il Presidente del Collegio Sindacale o Sindaco da lui designato.

VII – SCHEMI DI CONTROLLO INTERNO

A) Processi strumentali

A.1) Finanza dispositiva

Descrizione del processo.

Il processo si riferisce alle attività concernenti i flussi monetari e finanziari in uscita, aventi l'obiettivo di assolvere le obbligazioni di varia natura delle unità operative della Società.

I flussi suddetti si articolano sostanzialmente in due macro-gruppi: i) flussi di natura ordinaria, connessi ad attività/operazioni correnti (es. acquisti di beni, servizi, licenze ecc); ii) flussi di natura straordinaria, connessi alle operazioni di tipo finanziario (es. sottoscrizioni ed aumenti di capitale sociale, cessioni di credito, operazioni in valuta estera e sui derivati).

Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- pianificazione del fabbisogno finanziario periodico;
- predisposizione di fondi monetari e/o finanziari necessarie, alle date e presso gli sportelli bancari richiesti;
- richiesta di disposizione di pagamento;
- destinazione dell'importo conformemente alle indicazioni dell'interessato.
- prevenzione di operazioni concernenti reati di riciclaggio di denaro, beni e utilità e figure affini.

Attività di controllo.

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, della tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle operazioni.

In particolare sono rappresentati i seguenti elementi specifici di controllo: *i)* esistenza di attori diversi operanti nelle seguenti fasi ed attività del processo: richiesta della disposizione di pagamento per assolvere l'obbligazione; effettuazione del pagamento; controllo/riconciliazioni a consuntivo; *ii)* esistenza di livelli autorizzativi sia per la richiesta di pagamento, che per la disposizione, articolati in funzione dell'importo; *iii)* esistenza di un flusso informativo sistematico che garantisca il costante allineamento tra soggetto che autorizza e l'autorizzato; *iv)* effettuazione di periodica attività di riconciliazione dei conti intrattenuti con gli istituti di credito; *v)* tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo; *vi)* Controlli da parte degli organi apicali e/o dei facenti funzioni e/o addetti alla gestione finanziaria della società, in ordine alle operazioni ad esempio di giroconti, cambio assegni, compensazioni debiti/crediti: ciò per evitare qualsiasi ipotesi di riciclaggio e rendere sempre controllabile e trasparente la ricostruzione della contabilità aziendale. A tal fine ogni operazione similare dovrà essere esclusa a priori o comunque subordinata al consenso da parte dell'organo amministrativo.

Eventuali modalità non 'standard' – relative sia ad operazioni di natura ordinaria che straordinaria – devono essere considerate “in deroga” e soggette, pertanto, a criteri di autorizzazione e controllo specificatamente definiti riconducibili: *i)* all'individuazione del soggetto che può richiedere l'operazione; *ii)* all'individuazione del soggetto che può autorizzare l'operazione; *iii)* indicazione, a cura del richiedente, della motivazione; *iv)* eventuale designazione della risorsa abilitata ad effettuare l'operazione.

Indicatori e flussi informativi verso l'organismo di vigilanza.

Chi è preposto all'amministrazione ed al controllo della società deve comunicare, per quanto di competenza e con periodicità semestrale, quanto segue:

Indicatore 1: elenco dei soggetti/società che possono richiedere flussi monetari e/o finanziari;

Indicatore 2: elenco dei flussi monetari e/o finanziari non standard realizzati nel periodo.

A.2) Selezione, assunzione e gestione del personale

Descrizione del processo.

Il processo di selezione ed assunzione del personale è costituito da tutte le attività necessarie alla costituzione del rapporto di lavoro tra la Società ed una persona fisica. Il processo viene attivato per tutti i segmenti professionali di interesse e si articola, in sostanza, nelle seguenti fasi: a) acquisizione e gestione dei curricula vitae; b) selezione del personale; c) assunzione.

Attività di controllo.

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della separazione di ruolo tra Risorse Umane e funzioni utilizzatrici delle risorse, nonché dell'esistenza di momenti valutativi tracciabili.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono così rappresentati.

- Nella fase “Acquisizione e gestione di curricula vitae”, tracciabilità delle fonti di reperimento dei medesimi CV (es. società di head-hunting, e-recruitment, inserzioni, domande spontanee, presentazioni interne ecc).

In detta fase, in caso di assunzione/collaborazione di personale straniero, si rende necessario analizzare e verificare la situazione personale dei candidati, in relazione al permesso di soggiorno e/o comunque alla regolarità della permanenza sul suolo Italiano.

- Nella fase “Selezione”, rispetto al criterio della separazione organizzativa per le attività di valutazione delle candidature. In tale ambito: *i)* prevedere distinte modalità di valutazione, attitudinale e tecnica, del candidato; *ii)* assegnare le responsabilità di tali valutazioni a soggetti distinti; *iii)* richiedere la sottoscrizione formale delle suddette valutazioni da parte dei soggetti responsabili, a garanzia della tracciabilità delle scelte effettuate.

- Nella fase “Formulazione dell'offerta e assunzione”: *i)* procedere alla scelta in base a valutazione di idoneità; *ii)* in sede di sottoscrizione della lettera di assunzione, verificare l'esistenza della documentazione comprovante il corretto svolgimento delle fasi precedenti.

- Nella fase di gestione del personale: *i)* richiedere al personale ed ai dirigenti ed amministratori coinvolti, il rispetto scrupoloso delle disposizioni normative e di contratto collettivo, nonché del codice etico; *ii)* attivare flussi informativi tra l'ufficio risorse umane, la divisione di competenza ed il Consiglio di Amministrazione, con supporto legale da parte di professionisti incaricati.

Indicatori di flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza e controllo.

La struttura delle risorse umane deve comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita, quanto segue: *a)* Indicatore 1: elenco delle assunzioni effettuate in deroga ai principi sopra elencati; *b)* Indicatore 2: consuntivo delle attività di formazione ed informazione sul modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati svolto nel periodo, con espressa indicazione delle attività rivolte alle aree di rischio; *c)* Indicatore 3: consuntivo sulla gestione delle problematiche inerenti il personale

A.3) Gestione omaggistica

Descrizione del processo.

Il processo di gestione omaggistica è costituito da tutte le attività necessarie alla distribuzione gratuita di beni e di servizi, che rientrano o meno nell'attività propria della Società, a soci, clienti, fornitori, lavoratori dipendenti, soggetti estranei alla Società, con l'obiettivo di sviluppare l'attività commerciale aziendale, stimolando direttamente la domanda dei beni o servizi dell'impresa o promuovendola indirettamente. Il processo di gestione omaggistica è sostanzialmente configurabile come un processo di acquisto, articolandosi pertanto nelle seguenti fasi: *i)* pianificazione e comunicazione del fabbisogno; *ii)* individuazione del fornitore e conseguente acquisizione; *iii)* gestione dell'erogazione dei beni e dei servizi.

Attività di controllo.

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della separazione di ruolo fra richiedente ed acquirente dell'omaggio e della definizione dei specifiche soglie di valore per omaggi destinati a dipendenti della Pubblica Amministrazione.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono: *a)* l'identificazione dei soggetti aziendali titolati a provvedere alla fornitura degli omaggi ed a rilasciare i medesimi ai beneficiari; *b)* esistenza di range specifici economici, con espressa indicazione dei valori entro cui l'acquisto è da considerarsi modesto; *c)* esistenza di un elenco delle tipologie di beni e servizi che possono concedersi come omaggio (es. agende, calendari, oggetti sociali, abbonamenti); *d)* registrazione, presso il soggetto aziendale richiedente, degli omaggi consegnati a dipendenti della Pubblica Amministrazione; *e)* esistenza, presso i soggetti coinvolti, di evidenza documentale delle singole fasi del processo (richiesta della fornitura, acquisto della stessa, consegna al beneficiario).

Indicatori e flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza e controllo.

Ogni struttura deve comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita, quanto segue: *a)* Indicatore 1: elenco degli omaggi di importo superiore al modico valore effettuati nel periodo, con espressa indicazione di quelli destinati a funzionari della

P.A.; b) Indicatore 2: elenco degli omaggi gestiti in deroga a principi standard, con espressa indicazione di quelli devoluti alla P.A. Son esclusi dai requisiti di controllo i gadget aziendali, purchè sempre di valore economico residuo.

A.4) Spese di rappresentanza

Descrizione del processo.

Il processo concerne il sostenimento di spese per la cessione gratuita di beni e servizi a favore di terzi non dipendenti, con lo scopo di offrire un'immagine positiva della Società e dell'attività.

Il processo si articola nelle seguenti fasi: a) sostenimento della spesa; b) autorizzazione al rimborso; c) rimborso.

Attività di controllo.

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della individuazione dei soggetti abilitati a sostenere ed autorizzare le spese e sulla tracciabilità degli atti.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono: a) definizione delle categorie di spesa effettuabili; b) identificazione dei soggetti aziendali che sono abilitati a sostenere le spese; c) esistenza di specifici range economici, con espressa indicazione degli importi entro cui la spesa è da considerarsi di modesto valore; d) esistenza di livelli di autorizzazione per il rimborso delle spese effettuate; e) verifica della registrazione delle spese sostenute a favore dei dipendenti della P.A.; f) esistenza, presso il soggetto abilitato, dell'evidenza documentale relativa alle spese sostenute.

Indicatori e flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza e controllo.

Ogni struttura deve comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita, quanto segue: a) Indicatore 1: elenco delle spese di rappresentanza di importo superiore al modico valore sostenute nel periodo con espressa indicazione di quelle in favore di dipendenti della P.A. b) Indicatore 2: elenco delle spese di rappresentanza gestite in deroga ai principi standard.

A.5) Consulenze e prestazioni professionali

Descrizione processo.

Il processo riguarda l'assegnazione di incarichi di consulenza e prestazioni professionali a soggetti terzi e pertanto si configura, pur nella specificità dell'oggetto contrattuale, come un processo di acquisizione, articolato nelle seguenti fasi: i) definizione del budget e del piano annuale; ii) emissione della richiesta di consulenza/prestazione professionale; iii) scelta della fonte d'acquisto e formalizzazione del contratto; iv) gestione operativa del contratto; v) rilascio benessere, contabilizzazione e pagamento fatture.

Attività di controllo.

Il sistema di controllo si basa sui due elementi qualificanti della formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, della tracciabilità degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate e del servizio ricevuto.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati: a) esistenza di attori diversi operanti nella fase della richiesta della consulenza, dell'autorizzazione della stessa, della definizione contrattuale, della certificazione dell'esecuzione dei servizi ed, infine, dell'effettuazione del pagamento; b) esistenza di requisiti professionali, economici ed organizzativi a garanzia degli standard qualitativi richiesti; c) espletamento di adeguata attività selettiva fra diversi offerenti e di obiettiva comparazione delle offerte, sulla base di criteri oggettivi e documentabili; in assenza di tale attività selettiva, evidenziazione formale delle ragioni della deroga ed esecuzione da parte del responsabile di una valutazione sulla congruità del compenso pattuito rispetto agli standard di mercato; d) utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati; e) per consulenze svolte da soggetti terzi incaricati di rappresentare la Società deve essere prevista una specifica clausola che li vincoli all'osservanza dei principi etico-comportamentali dalla stessa adottati; f) esistenza di livelli di appropriazione per le richieste di consulenza e per la certificazione/validazione del servizio reso; g) esistenza di livelli autorizzativi per la stipulazione dei contratti e per l'approvazione delle relative varianti/integrazioni; e) tracciabilità delle singole fasi del processo, così da consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni e delle fonti informative

Indicatori e flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza e controllo

La funzione amministrazione e controllo della Società deve comunicare, con periodicità definita: a) Indicatore 1: piano annuale consulenze e relativi aggiornamenti specifici; b) Indicatore 2: consuntivo attività di consulenza suddivise per fornitore. Le funzioni utilizzatrici, in collaborazione con la funzione acquisti ed amministrazione e controllo, devono comunicare con periodicità definita: c) Indicatore 3: elenco delle attività di consulenza gestite in deroga ai principi standard.

A.6) Sponsorizzazioni

Descrizione processo

Il processo concerne il sostenimento di spese a favore di soggetti terzi per l'esposizione del marchio e la promozione dell'immagine della Società Cooperativa Sociale La Perla.

Il procedimento si articola nelle seguenti fasi: i) individuazione delle iniziative di sponsorizzazione e del partner potenziale; ii) negoziazione e formalizzazione contrattuale dell'impegno; iii) gestione operativa del contratto; iv) rilascio benessere, contabilizzazione e pagamento fatture.

Attività di controllo

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della definizione di criteri per l'individuazione dei progetti di sponsorizzazione e della adeguata strutturazione contrattuale.

In particolare, il controllo si esercita con riferimento ai soggetti che operano rispettivamente: a) nell'approvazione del piano annuale dei progetti di sponsorizzazione; b) nella stipula dei contratti; c) nel pagamento degli impegni assunti.

Il controllo si attua inoltre con riferimento: i) ai criteri di individuazione degli ambiti – sociale, culturale, sportivo ecc. - ove vengono realizzati i progetti di sponsorizzazione; ii) alla definizione di un piano annuale dei progetti di sponsorizzazione e relativa previsione di budget; iii) all'approvazione del suddetto piano annuale; iv) all'utilizzo di idonei strumenti contrattuali, adeguatamente formalizzati; v) all'esistenza di livelli autorizzativi per la stipula dei contratti e per l'approvazione delle relative integrazioni; vi) alla tracciabilità delle singole fasi del processo, così da consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte.

Dati informativi verso l'Organismo di vigilanza e controllo.

Ogni struttura deve comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita: a) Indicatore 1: piano annuale dei progetti di sponsorizzazione e relativi aggiornamenti di periodo; b) Indicatore 2: report periodico dei progetti di sponsorizzazione realizzati.

A.7) Liberalità e no profit

Descrizione processo.

Il processo riguarda l'effettuazione di donazioni e/o elargizioni a favore di soggetti terzi (organismi ed enti no profit), l'assunzione di iniziative di carattere umanitario e culturale, sociale e sportivi, quali interventi concreti per creare un valore aggiunto agli azionisti ed

agli stakeholders anche in termini etici, civili e morali.

Il processo si articola nelle seguenti fasi: *a)* individuazione delle possibili iniziative per promozione interna o su richieste esterne; *b)* selezione e scelta delle iniziative tramite istruzione delle relative pratiche; *c)* conferimento del contributo o gestione dell'iniziativa di carattere umanitario; *d)* reportistica dell'attività svolta.

Attività di controllo.

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della definizione di criteri per l'individuazione delle iniziative e della adeguata valutazione dell'uso delle donazioni/erogazioni o dell'esito delle iniziative. I

In particolare, il controllo si esercita con riferimento ai soggetti che operano rispettivamente: *a)* nell'approvazione del piano annuale delle iniziative di liberalità e no profit; *b)* nel conferimento delle donazioni/erogazioni e/o gestione delle iniziative no profit; *c)* nel pagamento degli impegni assunti.

Il controllo si attua inoltre con riferimento: *i)* alla presenza di criteri per l'individuazione degli ambiti di intervento e per la definizione delle caratteristiche delle organizzazioni beneficiarie; *ii)* alla definizione di un piano annuale dei progetti di liberalità e no profit e relativa previsione di budget; *iii)* all'approvazione del suddetto piano annuale dei progetti di liberalità e no profit e delle possibili successive variazioni, a cura del vertice aziendale competente; *iv)* all'esistenza di livelli autorizzativi per la stipulazione dei contratti e l'approvazione delle relative varianti/integrazioni; *v)* alla tracciabilità delle singole fasi del processo per consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte.

Flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza e controllo.

I responsabili delle funzioni interessate devono comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita: *a)* Indicatore 1: piano annuale delle iniziative di liberalità e no profit e relativi aggiornamenti di periodo; *b)* report periodico delle iniziative di liberalità e no profit realizzate.

A.8) Acquisti di beni e servizi.

Descrizione del processo.

Il processo di acquisizione di beni e servizi si articola nelle seguenti fasi: *i)* pianificazione fabbisogni e budget e definizione del programma d'acquisto; *ii)* emissione della richiesta d'acquisto; *iii)* scelta della fonte d'acquisto e formalizzazione contrattuale; *iv)* gestione operativa del contratto; *v)* rilascio bene, contabilizzazione e pagamento fatture.

Attività di controllo.

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo, della tracciabilità degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate e della valutazione complessiva delle forniture.

In particolare, il controllo si esercita con riferimento ai soggetti che si occupano: *a)* delle richieste di forniture; *b)* di effettuazione degli acquisti; *c)* di certificazione dell'esecuzione dei servizi e di consegna dei beni; *d)* dell'effettuazione del pagamento.

Il controllo si attua inoltre con riferimento: *i)* all'esistenza e puntuale utilizzo di criteri tecnico-economici per la selezione di potenziali fornitori, validazione della fornitura e dei beni e servizi forniti, valutazione complessiva dei fornitori; *ii)* all'espletamento di adeguata attività selettiva fra i diversi offerenti e di obiettiva comparazione delle offerte, sulla base di criteri oggettivi e documentabili; *iii)* all'uso di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati; *iv)* all'esistenza di livelli di appropriazione per le richieste di acquisto e per la certificazione della fornitura/erogazione; *v)* alla presenza di livelli autorizzativi per la stipulazione dei contratti e l'approvazione delle relative varianti ed integrazioni; *vi)* alla tracciabilità delle singole fasi del processo, per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative; *vii)* alla verifica che la fornitura di beni o di servizi sia avvenuta a condizioni di mercato.

Indicatori e flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza e controllo.

Ogni struttura acquirente deve comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita: *a)* Indicatore 1: elenco degli acquisti effettuati in deroga ai requisiti sopra esposti (es. acquisti fatti da fornitori non qualificati o con punteggio di qualificazione/omologazione insufficiente; acquisti svolti in mancanza di attività selettiva e comparativa tra i fornitori).

A.9) Accordi stragiudiziali di definizione delle controversie ed accordi transattivi

Descrizione del processo.

Il processo concerne tutte le attività necessarie a prevenire o dirimere una controversia giudiziale con soggetti terzi.

Il processo si articola nelle seguenti fasi: *i)* analisi dei fatti da cui deriva una controversia giudiziale o stragiudiziale; *ii)* esame della sussistenza dei presupposti per giungere ad una definizione stragiudiziale della controversia ovvero ad un accordo transattivo; *iii)* stipula dell'accordo stragiudiziale di definizione della controversia ovvero dell'accordo transattivo.

Attività di controllo.

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della separazione di ruolo tra le fasi chiavi del processo e della tracciabilità delle fasi, a garanzia delle scelte effettuate in base all'accordo stragiudiziale di definizione della controversia ovvero dell'accordo transattivo.

In particolare, il controllo si esercita con riferimento: *a)* all'esistenza di chiare responsabilità nella gestione operativa del procedimento aziendale, che si conclude con la sottoscrizione dell'accordo stragiudiziale di definizione della controversia ovvero dell'accordo transattivo; *b)* alla presenza, presso i soggetti coinvolti, di evidenza documentale delle singole fasi del processo; *c)* all'esistenza ed applicazione di livelli autorizzativi coerenti con l'art. 41 comma II lett. *a)* dello Statuto, in ragione di cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione è competente alla "stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale".

Indicatori e flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza e controllo.

Ogni struttura responsabile della gestione delle controversie, in via stragiudiziale e giudiziale, deve comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita: *a)* Indicatore 1: elenco delle trattative in corso; *b)* Indicatore 2: elenco degli accordi stragiudiziali di definizione delle controversie ed accordi transattivi conclusi.

VIII – SCHEMI DI CONTROLLO INTERNO

Processi operativi

1. Vendita di beni e servizi

Descrizione del processo.

Il processo di riferisce alle attività svolte per la fornitura di beni e servizi a favore di soggetti pubblici sulla base di contratti stipulati a seguito di procedure ad evidenza pubblica o procedure negoziate.

Il processo si articola nelle seguenti fasi: *i)* acquisizione delle informazioni relative alla gara, nel caso di evidenza pubblica, o contatto

col soggetto pubblico, in caso di procedure negoziate; *ii*) preparazione dell'offerta e partecipazione alla gara, nel caso di evidenza pubblica, o negoziazione col soggetto pubblico, in caso di procedure negoziate; *iii*) preparazione dell'offerta e partecipazione alla gara, nel caso di evidenza pubblica, o negoziazione con il soggetto pubblico, nel caso di trattative private; *iv*) stipulazione ed esecuzione contrattuale e collaudo/verifica; *v*) fatturazione, gestione del credito, incassi, eventuali contestazioni.

Attività di controllo.

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave dei processi e della tracciabilità degli atti.

In particolare, il controllo si esercita con riferimento: *a*) all'esistenza degli attori operanti nella preparazione dell'offerta per la gara o per la definizione negoziata delle specifiche; per la gestione dell'Albo Fornitori per le sub-forniture, per l'esecuzione contrattuale e per la fatturazione; *b*) all'effettuazione di verifica di congruenza tra quanto contrattualizzato, quanto collaudato/attestato e quanto fatturato alla P.A.; *c*) alla tracciabilità degli e delle fonti informative nelle singole fasi del processo con specifico riferimento ad impiego di risorse e tempi; *d*) alla selezione ed utilizzo di sub-fornitori da Albo fornitori qualificati.

Indicazioni comportamentali.

In tutte le fasi del processo, ed in particolare nelle seguenti attività, è fatto divieto di tenere i seguenti comportamenti.

a) Fase di predisposizione e trasmissione della documentazione di gara.

Con particolare riferimento alla fase di raccolta/redazione della documentazione tecnico-amministrativa e trasmissione dei documenti di partecipazione alla gara o in sede di trattative e definizione delle clausole contrattuali, è vietato rappresentare alla P.A. informazioni non veritiere, incomplete o finalizzate ad eludere obblighi di legge.

b) Fase di scelta del contraente da parte della P.A. e stipula del contratto.

In sede di verifica della rispondenza ai requisiti del bando ed individuazione del vincitore della gara e stipulazione del contratto, è vietato tenere comportamenti che inducano la P.A. a favorire indebitamente gli interessi societari; in sede di gestione di possibili modifiche o integrazioni del contratto, è fatto divieto di effettuare comportamenti che possano essere usati per indurre i rappresentanti della P.A. a favorire indebitamente la posizione della Società.

c) Fase di collaudo e verifica del bene/servizio oggetto del contratto.

In sede di contratti preventivi e successivi alla fase di collaudo/verifica con la P.A., è vietato tenere comportamenti che possano essere finalizzati ad indurre la P.A. a favorire indebitamente la posizione della Società; in sede di collaudo/verifica da parte della Pubblica Amministrazione, non si possono tenere comportamenti diretti ad influenzare in maniera indebita, nell'interesse societario, il giudizio dei collaudatori; in sede di gestione di eventuali contestazioni con la P.A., non possono utilizzarsi comportamenti idonei ad eludere obblighi di legge o contrattuali e a favorire indebitamente gli interessi societari.

d) Fase di gestione del credito.

In sede di contrattazione su esistenza ed ammontare del credito, non possono tenersi atteggiamenti capaci di indurre la Pubblica Amministrazione a favorire indebitamente la posizione societaria.

Indicatori e flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza e controllo.

Ogni struttura coinvolta nel processo deve comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita: *a*) Indicatore 1: elenco partecipazioni a gare o negoziazioni con la P.A.; *b*) Indicatore 2: elenco contratti/ordini di vendita di beni e servizi stipulati; *c*) Indicatore 3: elenco contestazioni che la P.A. ha formalmente inoltrato alla Società.

2.Procedimenti giudiziari ed arbitrali

Descrizione del processo.

Il processo concerne tutte le attività di gestione dei procedimenti giudiziari ed arbitrali. Il processo si articola nelle seguenti fasi: *i*) analisi preliminare e pre-contenzioso; *ii*) apertura del contenzioso o dell'arbitrato; *iii*) gestione del procedimento; *iv*) esito della sentenza o del lodo arbitrale.

Attività di controllo.

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della tracciabilità delle fasi operative, degli atti e delle fonti informative. Inoltre, il controllo si esercita con riferimento alla valutazione di congruità formale dei flussi documentali e di esperibilità delle azioni funzionali al procedimento (giurisdizionale o arbitrale), da parte di un legale interno o del presidio legale di riferimento.

Indicazioni comportamentali.

Non adottare comportamenti contrari al Codice etico ed alla legge, in tutte le fasi ed in particolare: *i*) in sede di udienza o di arbitrato, è vietato tenere comportamenti idonei a favorire indebitamente gli interessi della Società; *ii*) nel corso delle fasi del procedimento, è vietato tenere atteggiamenti idonei ad influenzare *contra legem* l'Organo giudicante o il Collegio Arbitrale.

Indicatori e flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza e controllo.

Ogni presidio legale deve comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita: *i*) Indicatore 1: elenco contenziosi in corso; *ii*) Indicatore 2: elenco contenziosi conclusi.

3.Autorizzazioni e concessioni

Descrizione del processo.

I processi relativi ad autorizzazioni e concessioni si riferiscono alle attività svolte per l'ottenimento di licenze, concessioni, autorizzazioni, tra cui: *i*) concessioni di spazi per l'ubicazione di uffici o l'installazione di impianti, materiale pubblicitario, diritti d'uso; *ii*) provvedimenti amministrativi per costruzione d'edifici e svolgimento di attività strumentali, immobiliari ed impiantistiche.

Tali processi presentano uno sviluppo sostanzialmente analogo, articolato nelle seguenti fasi: *a*) contatto con la P.A. per rappresentare l'esigenza; *b*) inoltro della richiesta, con eventuale negoziazione di specifiche tecnico-progettuali e clausole contrattuali; *c*) rilascio dell'autorizzazione/concessione; stipulazione del contratto; *d*) gestione dei rapporti in costanza di autorizzazione/concessione o esecuzione contrattuale, con conclusiva verifica e/o collaudo; *e*) gestione di ispezione/accertamenti e/o dell'eventuale contenzioso.

Attività di controllo.

Il sistema di controllo si basa sull'elemento qualificante della tracciabilità degli atti. In particolare, gli elementi specifici di controllo sono: *a*) la verifica di congruenza tra quanto autorizzato, quanto realizzato e quanto dichiarato alla P.A. ai fini dei pagamenti dei corrispettivi previsti; *b*) la tracciabilità degli atti e delle fonti informative nelle singole fasi dei processi, con specifico riferimento ad impiego di risorse e tempi; *c*) l'esistenza di direttive sulle modalità di condotta operativa, da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti coi dipendenti della P.A.; *d*) la selezione ed utilizzo di professionisti esterni qualificati; *e*) la formalizzazione degli

eventuali rapporti con soggetti esterni (es. consulenti) incaricati di svolgere attività a supporto della Società, prevedendo nei contratti una specifica clausola che li vincoli al rispetto dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società Cooperativa Sociale La Perla.

Indicazioni comportamentali.

i) In sede di predisposizione e presentazione della documentazione necessaria, è vietato tenere comportamenti che possano essere utilizzati per influire indebitamente sulla stipulazione del contratto o sul rilascio dell'autorizzazione; *ii)* In sede di ispezione/accertamenti da parte della P.A., è fatto divieto di tenere atteggiamenti finalizzati ad influenzare indebitamente, nell'interesse della Società, il giudizio della P.A.

Indicatori e flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza e controllo.

Ogni struttura interessata nel processo rilascio di autorizzazioni/concessioni da parte della P.A. deve comunicare: *a)* Indicatore 1: elenco provvedimenti ottenuti e contratti stipulati; *b)* Indicatore 2: elenco contestazioni che la Pubblica Amministrazione ha formalmente inoltrato alla Società Cooperativa Sociale La Perla

4. Adempimenti per attività di carattere ambientale

Descrizione processo.

Il processo è composto dalle attività necessarie a garantire il rispetto delle normative in materia di tutela ambientale, ed a certificare l'attuazione degli adempimenti agli organismi pubblici preposti al controllo.

Il processo si articola nelle fasi: *i)* gestione degli adempimenti in materia di bonifiche ambientali, inquinamento atmosferico/idrico/acustico/elettromagnetico e smaltimento rifiuti; *ii)* gestione di ispezioni e verifiche.

Attività di controllo.

Il sistema di controllo si basa sull'elemento qualificante della tracciabilità delle fasi del processo.

In particolare, gli elementi specifici di controllo ineriscono: *a)* la tracciabilità delle singole attività (documentazione a supporto; verbalizzazione delle decisioni ecc); *b)* verifica della corrispondenza delle dichiarazioni/certificazioni presentate con la documentazione tecnica di supporto; *c)* archiviazione dei flussi documentali tra le funzioni dei soggetti interessati e gli organi della Pubblica Amministrazione deputati al rilascio di autorizzazioni e/o di certificazione attestante la conformità alle prescrizioni di legge, o deputati all'effettuazione di ispezioni e verifiche; *d)* la verifica della corrispondenza delle dichiarazioni/certificazioni presentate con la documentazione tecnica di supporto; *e)* l'archiviazione dei flussi documentali tra le funzioni della Società e gli organi della Pubblica Amministrazione deputati al rilascio di autorizzazioni e/o certificazioni attestanti la conformità alle prescrizioni di legge, o deputati all'effettuazione di ispezioni e verifiche.

Indicazioni comportamentali.

a) È vietato tenere comportamenti che, in sede di incontri formali ed informali, possano indurre i rappresentanti della Pubblica Amministrazione a favorire indebitamente il rilascio delle certificazioni/autorizzazioni; *b)* in sede di predisposizione della documentazione necessaria, è fatto divieto di influire sulla scelta del rilascio delle certificazioni/autorizzazioni; *c)* in sede di ispezioni e verifiche, è vietato tenere comportamenti idonei ad influenzare in maniera indebita, nell'interesse della Società, il giudizio/parere degli organismi di controllo.

Indicatori e flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza e controllo.

Ogni funzione coinvolta nella fase di ispezione e verifica deve comunicare, con periodicità definita: *i)* Indicatore 1: report su ispezioni e verifiche, in corso e concluse, in relazione alle attività di carattere strumentale; *ii)* Indicatore 2: eventuali sanzioni comminate a seguito di ispezioni e verifiche; *iii)* Indicatore 3: eventuali sospensione o revoca della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per mancato rispetto delle prescrizioni previste.

5. Rapporti con Istituzioni ed Authority

Descrizione del processo.

I processi relativi alla gestione dei rapporti con Istituzioni ed Authority si riferiscono a: *a)* rilascio di autorizzazioni e obblighi di notifica/informativa nei confronti di Autorità indipendenti/Organismi di Vigilanza (es. Garante per la protezione dei dati personali); *b)* rappresentazione della posizione della Società presso tutte le istituzioni politiche e le amministrazioni centrali e locali.

Tali processi presentano uno sviluppo analogo, articolato nelle seguenti fasi: *i)* istruttoria interna e predisposizione documentale; *ii)* presentazione della richiesta di atti da rivolgersi alle istituzioni politiche, alle amministrazioni centrali e locali ed alle Authority ed Organismi di vigilanza ovvero rappresentazione della posizione della Società; *iii)* gestione del rapporto in costanza d'autorizzazione, ivi compreso verifiche, ispezioni ed eventuale contenzioso.

Attività di controllo.

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della formalizzata separazione di ruolo nelle fasi chiave del processo e della tracciabilità degli atti.

In particolare, il controllo si attua sui diversi attori che operano nella fase di predisposizione di dati/informazioni/documenti da fornire ad Autorità indipendenti/Organismi di vigilanza, istituzioni politiche ed amministrazioni centrali e locali.

Il controllo si esercita inoltre sui rapporti con soggetti esterni (es. consulenti legali) incaricati di svolgere attività a supporto della Cooperativa, verificando che gli stessi rispettino i principi etico-comportamentali adottati dalla Società.

Infine, il controllo si estende alla verifica della rendicontazione dei rapporti formali con i rappresentanti della P.A.

Indicazioni comportamentali.

a) In sede di incontri informali tra la Società ed i rappresentanti delle Authority, delle istituzioni politiche o delle amministrazioni centrali e locali, sono vietati tutti i tentativi idonei a favorire indebitamente gli interessi societari, in particolare anche mediante la fornitura di dati/informazioni non veritieri.

Sempre nei suddetti incontri, è vietato tenere comportamenti *contra legem* idonei a superare vincoli o criticità al fine dell'ottenimento di autorizzazioni/licenze.

b) In occasione dell'esercizio di attività oggetto delle autorizzazioni/licenze, i comportamenti della Società devono essere mirati ad osservare gli adempimenti previsti dalle norme e, comunque, non devono essere diretti ad ottenere indebiti privilegi. Inoltre, in sede di adempimenti conseguenti agli obblighi previsti dalle norme e in occasione delle attività di gestione in genere, non devono tenersi comportamenti diretti a rappresentare alla Pubblica Amministrazione dati ed informazioni non corretti, con la finalità di perseguire "posizioni privilegiate" nell'interesse della Società ovvero eludere obblighi di legge.

Infine, in sede di ispezioni e verifiche da parte di Authority, Organismi di vigilanza, Istituzioni, la Società si deve astenere dall'influire indebitamente il giudizio/ parere dei suddetti soggetti.

6. Antinfortunistica e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Descrizione del processo.

Il processo si riferisce alle attività riguardanti il corretto adempimento degli obblighi legislativi finalizzati a promuovere le attività di prevenzione e protezione dei lavoratori della Cooperativa in coerenza con le policy interne e verificando l'attuazione degli adempimenti conseguenti.

Il processo si articola nelle seguenti fasi: *a)* definizione dell'organizzazione, delle responsabilità, delle autorità, delle risorse e delle competenze professionali necessarie per gestire le attività che hanno effetto significativo su salute e sicurezza dei lavoratori; *b)* gestione degli adempimenti in materia di antinfortunistica e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; *c)* individuazione dei criteri generali per la definizione degli obiettivi e dei traguardi, dei criteri di conduzione dei sopralluoghi e delle modalità per la corretta gestione della documentazione.

In ogni fase del processo è fatto obbligo di attenersi alla normativa vigente in materia di antinfortunistica e tutela dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro, nonché agli strumenti di gestione e controllo delle tematiche di antinfortunistica e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro adottati dalla Cooperativa, con particolare riferimento ai contenuti dei documenti di valutazione dei rischi, al monitoraggio degli infortuni sul lavoro.

Ciò al fine di garantire: *a)* l'effettuazione di una mappatura del rischio approfondita e orientata secondo le specificità dell'attività; *b)* l'attenta verifica ed eventuale integrazione delle procedure interne di prevenzione ai sensi dei principi ex D.Lgs. 231/2001 in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001; *c)* la valutazione ed individuazione dei raccordi tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo con particolare riferimento al datore di lavoro/committente qualificabile come controllo tecnico-operativo o di primo grado e l'Organismo di vigilanza e controllo incaricato del controllo sull'efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o di secondo grado.

Attività di controllo

Il sistema di controllo si basa sull'elemento qualificante della tracciabilità degli atti del processo e il sistema di deleghe in materia definite a livello organizzativo. In particolare, gli elementi specifici di controllo sono: *i)* il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; *ii)* l'attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti e l'attività di natura organizzativa (quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza); *iii)* attività di sorveglianza sanitaria; *iv)* l'attività di informazione e formazione dei lavoratori; *v)* l'attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure in materia di sicurezza; *vi)* l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; *vii)* la definizione di periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate; *viii)* la definizione e aggiornamento di un sistema di deleghe; *ix)* la definizione di idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui alla presente elencazione; *x)* la definizione di un sistema di incentivazione legato alla corretta gestione della normativa in materia di antinfortunistica e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; *xi)* la tracciabilità delle singole attività (documentazione a supporto, verbalizzazione delle decisioni, intestazione/formalizzazione dei documenti e modalità/tempistiche di archiviazione); *xii)* la verifica della corrispondenza delle dichiarazioni/certificazioni presentate con la documentazione tecnica di supporto.

Indicatori e flussi verso l'Organismo di vigilanza e controllo.

Il datore di lavoro/committente, anche avvalendosi delle funzioni/direzioni competenti, deve comunicare annualmente (salvo che sia diversamente stabilito):

a) Indicatore 1: piano di sicurezza e consuntivo sintetico delle attività svolte e delle risultanze emerse; *b)* Indicatore 2: indice di infortuni e indice di gravità degli stessi, con analitica descrizione di eventuali infortuni mortali e gravi o gravissimi (da comunicarsi comunque al verificarsi dell'evento) e casi di denuncia di malattia professionale; *c)* Indicatore 3: esiti di eventuali ispezioni di autorità amministrative o giudiziarie ed elenco delle sanzioni comminate a seguito di violazioni in materia antinfortunistica e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; *d)* Indicatore 4: piano di formazione ed esiti documentati dallo stesso; *e)* Indicatore 5: organigrammi, deleghe e procure inerenti l'antinfortunistica e la tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e indicazione dei luoghi presso i quali sono disponibili, per loro verifica, il documento di valutazione dei rischi e i relativi aggiornamenti; *f)* Indicatore 6: verbali delle riunioni di sicurezza ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008; *g)* Indicatore 7: prospetto riepilogativo degli appalti affidati dalla società e, a richiesta dell'Organismo di Vigilanza, copia del relativo contratto integrato del piano di sicurezza e coordinamento; *h)* Indicatore 8: evidenza dei provvedimenti disciplinari e delle sanzioni irrogate a seguito delle violazioni alle disposizioni in tema di antinfortunistica e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e in caso di necessità di interventi tempestivi.

7.Reati societari

In tale tipologia di reati figurano i reati societari di cui all' art. 25-*ter*. D.Lgs. 231/2001.

Trattasi di reati i cui rischi sono sostanzialmente coperti dall'esistente strumentazione di controllo prevista dalla disciplina di *corporate governance* della Cooperativa, caratterizzata, oltre che dalla presenza codice etico, anche dai principi contabili e di controllo interno, dal piano dei conti, dai principi di Comportamento per l'effettuazione di operazioni con parti correlate, dalla procedura per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 150 comma I del D.Lgs. 58/1998, dalla procedura per la gestione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate.

La Società ritiene comunque anche per tali reati di munirsi di un modulo operativo che qui al di seguito viene descritto.

Descrizione del processo. Il processo si riferisce alle attività riguardanti il corretto adempimento degli obblighi legislativi in materia societaria in coerenza con le policy interne e verificando l'attuazione degli adempimenti conseguenti.

Il processo si articola nelle seguenti fasi: *a)* definizione ed individuazione delle attività "sensibili", come individuati nel presente modello; *b)* gestione puntuale degli adempimenti in materia.

Attività di controllo

Il sistema di controllo si basa sull'elemento qualificante della tracciabilità degli atti del processo e il sistema di competenze e poteri definiti a livello statutario e legislativo.

In particolare, gli elementi specifici di controllo concernono: *i)* il rispetto delle prescrizioni di legge; *ii)* il rispetto delle prescrizioni statutarie; *iii)* l'archiviazione dei flussi documentali.

Indicatori e flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza e controllo.

L'organo amministrativo è tenuto a mettere a disposizione dell'Organismo di vigilanza e controllo per gli atti adottati, al fine delle verifiche cui lo stesso è preposto.

a) Indicatore 1: consuntivo sintetico delle attività svolte e delle risultanze emerse; *b)* Indicatore 2: verifica legittima formale degli atti; *c)* Indicatore 3: esiti di eventuali ispezioni di Autorità amministrative o giudiziarie ed elenco delle sanzioni comminate a seguito di

violazioni in materia.

L'Organismo di vigilanza e controllo dovrà essere immediatamente informato di eventuali gravi o reiterate violazioni alle disposizioni in tema societaria.

8. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Descrizione del processo.

Il processo si riferisce all'attuazione da parte dei destinatari del corretto adempimento degli obblighi legislativi finalizzati a tutelare dati sensibili, nonché dati e documenti informatici, in coerenza con le policy interne e verificando l'attuazione degli adempimenti conseguenti. Il processo si articola nelle seguenti fasi:

- redazione e diffusione di istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire da parte dei "destinatari" per la prevenzione dei delitti suddetti. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo e/o informatico;

Attività di controllo.

Il sistema di controllo si basa sull'elemento qualificante della tracciabilità degli atti del processo e il sistema di deleghe in materia definite a livello organizzativo.

Esso prevede altresì:

- l'attuazione di procedura volta a verificare, periodicamente, il monitoraggio dell'integrità dei sistemi informatici;

- l'attuazione di procedimenti e provvedimenti disciplinari di repressione degli illeciti.

- attuazione di sistemi elettronici di protezione e controllo del sistema informatico e delle "banche" dati

Indicatori e flussi informativi verso l'organismo di vigilanza.

Il Datore di Lavoro/Committente, anche avvalendosi delle funzioni/direzioni competenti, deve comunicare annualmente (salvo che sia diversamente stabilito):

Indicatore 1: l'elenco di eventuali violazioni commesse, con analitica descrizione delle circostanze operative.

Indicatore 2: esiti di eventuali ispezioni di Autorità Amministrative o Giudiziarie ed elenco delle sanzioni comminate a seguito di violazioni in materia di protezione di dati sensibili.

Indicatore 3: iniziative di monitoraggio effettuate nel corso dell'anno.

L'Organismo di Vigilanza dovrà essere altresì immediatamente informato di eventuali gravi o reiterate violazioni alle disposizioni in materia.

9. Reati contro la P.A. – anticorruzione

Descrizione del processo

a) Il processo si riferisce alla corretta gestione da parte dei soggetti responsabili di LA PERLA delle attività connesse alla partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta finalizzate alla realizzazione di opere, servizi e forniture a favore della PA, nonché la successiva attività di erogazione del servizio e/o della prevista prestazione contrattuale.

a bis) In via preliminare è necessario che soggetti responsabili del settore gare e contratti restino strettamente ancorati a quelle che sono le previsioni normative di cui al D.Lgs. n. 50/2016 tenendo anche debito conto delle Linee Guida approvate dall'ANAC nella materia appalti pubblici. In particolare, appare utile segnalare che l'ANAC in data 10.6.2016 ha adottato le Linee guida n. 6 contenenti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c. del Codice". Tra gli illeciti ivi ipotizzati si segnalano:

-tutti i comportamenti che incidano negativamente sulla par condicio tra concorrenti o che, comunque, siano tesi al soddisfacimento di interessi personali a danno della stazione appaltante o degli altri offerenti. L'ANAC ha ampliato la casistica di illeciti professionali individuando ulteriori ipotesi, come ad esempio le intese cc.dd. bid rigging, cioè poste in essere tra i concorrenti al fine di falsare la concorrenza nella procedura di gara, in secondo, tutte le condotte finalizzate a trarre in errore la stazione appaltante in ordine ad una circostanza rilevante per la partecipazione alla gara o l'attribuzione del punteggio;

-i provvedimenti di condanna definitivi - poiché non più di impugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato; nonché provvedimenti emessi dall'AGCM contro l'operatore economico che abbia adottato pratiche commerciali scorrette o compiuto illeciti gravi antitrust, produttivi di effetti sulla contrattualistica pubblica e tenuti nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare, nonché i provvedimenti dell'ANAC, adottati ex art. 213, comma 13, D. Lgs. n. 50/2016, registrati nell'apposito casellario dell'Autorità, ed emessi nei confronti degli operatori economici che non hanno comunicato o si sono rifiutati sine causa di fornire informazioni o documenti richiesti dall'ANAC, ovvero che li hanno forniti alla medesima, ma non veritieri, ovvero che non abbiano ottemperato alla richiesta della stazione appaltante di comprovare i requisiti di partecipazione.

Per quello che interessa le tutele cui è sotteso il presente modello è, innanzitutto, prodromico e necessario che l'Azienda tenga in considerazione le novità delineate dalla Delibera ANAC 1008/2017. Ed invero, in data 11.10.2017 l'ANAC, con la Deliberazione n. 1008/17 ha apportate delle modifiche ed integrazioni così sintetizzabili:

al Punto 2.2: è stata attribuita rilevanza ostativa alle condanne non definitive per alcuni reati incidenti sulla moralità professionale, indicati in via esemplificativa alle lettere da a) a e), e per le condanne non definitive per i reati di cui agli artt. 353, 353 bis, 355 e 356 c.p.. Il modello La Perla al capo I.5 indica tali ipotesi di reato.

al Punto 2.1.2.2: è stata inserita la specificazione che subordina la rilevanza ostativa di accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza alla circostanza che gli stessi siano oggettivamente e specificamente idonei a incidere sulla regolarità della procedura di gara e debitamente motivati. Si tratta di condotte che, sotto un profilo di responsabilità per l'Azienda ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 sono riconducibili all'art. 353 c.p.. In tale prospettiva il modello contempla tale fattispecie ed è necessario seguire i protocolli di controllo ed operativi descritti nel presente modello.

b) Partecipazione a procedure di evidenza pubblica in associazione con altri partner (RTI, ATI, joint venture, consorzi).

Attività di controllo

a) Monitoraggio delle offerte economiche relative a gare e a trattative private con la PA, corredato da analisi del trend dei prezzi praticati, nonché monitoraggio delle fasi evolutive dei procedimenti di gara o di negoziazione diretta. Reporting interno, a fronte delle attività di monitoraggio, per favorire sistemi di cross control e gestione delle anomalie tra le diverse funzioni aziendali. Procedure di tracciabilità dei flussi finanziari aziendali con l'individuazione dei soggetti autorizzati all'accesso alle risorse. Verifiche, a cura di

idonee funzioni aziendali distinte da quella “commerciale”, sull’effettiva erogazione delle forniture e/o sulla reale prestazione dei servizi, inclusi i controlli sui livelli qualitativi attesi, anche ai fini della risoluzione di possibili contestazioni del cliente a fronte di ipotesi di disservizi. Presidi specifici a fronte del ricorso a partnership commerciali, intermediazioni e forme aggregative tra imprese quali, ad es. ricorso ad attestazioni in ottica 231, attivazione sistemi di monitoraggio gestionale estesi alle aree di interesse.

b) Per evitare la propagazione di responsabilità agli enti che abbiano realizzato forme di associazione con altri partner commerciali, a fronte di un illecito corruttivo commesso dall’esponente di uno di questi ultimi, può essere utile: - la conduzione di adeguate verifiche preventive sui potenziali partner; - la previsione di un omogeneo approccio e di una condivisa sensibilità da parte dei componenti dell’ATI/RTI o dei consorziati o intermediari sui temi afferenti la corretta applicazione del decreto 231, anche in relazione all’adozione di un proprio modello organizzativo da parte di ciascun componente del raggruppamento nonché all’impegno, esteso a tutti i soggetti coinvolti, di adottare un proprio Codice Etico; - acquisizione dai partner di informazioni sul sistema dei presidi dagli stessi implementato, nonché flussi di informazione tesi ad alimentare un monitoraggio gestionale, ovvero attestazioni periodiche sugli ambiti di rilevanza 231 di interesse (es. attestazioni rilasciate con cadenza periodica in cui ciascun partner dichiara di non essere a conoscenza di informazioni o situazioni che possano, direttamente o indirettamente, configurare le ipotesi di reato previste dal decreto 231); - eventuale definizione di specifiche clausole contrattuali di audit (da svolgere sia con idonee strutture presenti all’interno dell’aggregazione tra imprese che con l’eventuale ricorso a soggetti esterni), da attivarsi a fronte di eventuali indicatori di rischio rilevati; - adozione, accanto al Codice Etico, di uno specifico Codice di Comportamento rivolto ai fornitori e partner che contenga le regole etico-sociali destinate a disciplinare i rapporti dei suddetti soggetti con l’impresa, cui auspicabilmente aderiscano le controparti che affiancano la società nelle diverse opportunità di business (es. joint venture, ATI, RTI, consorzi).

Indicatori e flussi informativi verso l’organismo di vigilanza.

Il Datore di Lavoro/Committente, anche avvalendosi delle funzioni/direzioni competenti, deve comunicare annualmente (salvo che sia diversamente stabilito):

Indicatore 1: l’elenco di eventuali violazioni commesse, con analitica descrizione delle circostanze operative.

Indicatore 2: esiti di eventuali ispezioni di Autorità Amministrative o Giudiziarie ed elenco delle sanzioni comminate a seguito di violazioni.

Indicatore 3: iniziative di monitoraggio effettuate nel corso dell’anno.

L’Organismo di Vigilanza dovrà essere altresì immediatamente informato di eventuali gravi o reiterate violazioni alle disposizioni in materia.

10. Altri reati

Il Modello Organizzativo non prevede, per le ragioni di seguito esposte, schemi di controllo interni volti a prevenire la commissione di alcuni reati previsti dal Decreto legislativo 231/2001, in quanto tali reati si configurano quali:

a) Reati non rilevanti, in considerazione di attività e finalità statutarie. In tale tipologia di reati sono presenti: i “Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo” (art. 25-bis Decreto legislativo 231/2001), il delitto di “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili” (art. 25-quater-1 Decreto legislativo 231/2001), i “Delitti contro la personalità individuale” (art. 25-quinquies Decreto legislativo 231/2001) e, qualora presentino il carattere di transnazionalità, i reati di associazione di tipo mafioso, di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ed il reato di traffico di migranti;

b) Reati la cui rilevanza è, di per sé, marginale per la concreta attività svolta dalla Società, e comunque coperti in termini generali dalle previsioni del Codice Etico e delle Linee di Condotta e nei Principi Generali del Controllo Interno. In tale tipologia di reati rientrano:

- i “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico” (art. 25-quater Decreto legislativo 231/2001);
- qualora presentino il carattere di transnazionalità, come definito nell’Allegato 1 al presente Modello Organizzativo, il reato di Associazione per delinquere ed il reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria e quello di Favoreggiamento Personale.

Al fine di rendere gli enti esenti da responsabilità anche per la commissione di reati di razzismo e xenofobia, si rende opportuna oltre alla modifica dei modelli organizzativi e l’approvazione di procedure idonee a prevenire tali delitti, mediante idonea informazione del personale e dei facenti funzione impedendo, ad esempio, l’utilizzo di locali da parte di organizzazioni e forme di finanziamento di eventi e manifestazioni finalizzate a perseguire tali scopi. Coloro che saranno coinvolti in tali fattispecie verranno segnalati alle opportune Autorità anche a mezzo di denuncia-querela. Chi viene a conoscenza della commissione di tali fattispecie da parte di soggetti appartenenti o aventi rapporto con LA PERLA avrà il diritto di segnalare quanto avvenuto direttamente ai superiori gerarchici.

Si rende opportuna, l’organizzazione di incontri formativi e informativi atti ad illustrare, prevenire ed evitare la commissione di tali reati da parte di chi presta, attività, lavoro, collaborazione all’interno di La Perla.

IX – ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO (O.d.V.)

IX.1 - Ruolo e composizione

Nell’ipotesi in cui le persone di vertice di cui all’art. 5 comma I lett. a) del D.Lgs. 231/2001 abbiano commesso uno dei reati presupposto nell’interesse o a vantaggio della persona giuridica, ai sensi dell’art. 6 comma I del D.Lgs. 231/2001 la persona giuridica non risponde se prova che: “a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b)”.

Uno degli elementi essenziali del modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati espressamente indicato è, pertanto, la costituzione di un Organismo di vigilanza e controllo il quale svolga i seguenti compiti: 1) vigilare sul funzionamento e sull’osservanza di detto modello; 2) curare l’aggiornamento del modello.

L’Organismo di vigilanza e controllo è il “cardine” del modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati, in quanto rappresenta la garanzia di terzietà nel controllo interno della persona giuridica, a presidio della conformità delle politiche societarie e delle operazioni aziendali alle norme vigenti applicabili alle tipiche attività di ogni tipo di impresa.

I compiti dell’Organismo di vigilanza e controllo devono pertanto essere svolti dallo stesso come competenza specifica, in autonomia rispetto a qualsiasi altro organo societario od anche esterno. Le attività poste in essere dall’Organismo di vigilanza e controllo riferite

al modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati non possono essere oggetto di sindacato da parte di alcun altro organismo o struttura aziendale.

L'Organismo di vigilanza e controllo si caratterizza per i seguenti requisiti:

1) *Indipendenza*. La vigilanza sul modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati e sulle sue prescrizioni comporta che l'Organismo di vigilanza e controllo sia posto nella sicura condizione di poter operare su un piano di terzietà. L'O.d.V. non può esercitare incarichi operativi di amministrazione o di gestione, né può essere coinvolto nelle scelte gestionali, le quali eliminerebbero indipendenza ed autonomia dei vertici.

2) *Autonomia*. Il fondamento del potere di autonomia deve essere espressamente previsto nella deliberazione di nomina dell'O.d.V.

3) *Professionalità*. La particolarità e l'ampio raggio di competenze necessarie Comporta che i componenti dell'O.d.V. debbano essere figure tecnico-professionali adeguate alle funzioni che sono chiamati a svolgere.

4) *Continuità di azione*. Il compito di vigilanza e controllo deve essere organizzato in modo da attuare un controllo effettivo e continuativo.

L'O.d.V. deve: *i)* lavorare costantemente sulla vigilanza del modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati con i necessari poteri di indagine; *ii)* essere una struttura interna della Società, in modo da garantir la continuità dell'attività di vigilanza; *iii)* non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

In tale quadro ed in relazione alle dimensioni ed alla complessità delle attività svolte dalla Società Cooperativa Sociale La Perla, l'Organismo di vigilanza e controllo è composto da uno, due o tre membri, tutti esterni alla Società.

La nomina dei componenti dell'Organismo di vigilanza e controllo è di competenza dell'Assemblea.

I membri devono essere nominati secondo le logiche che seguono, avuto riguardo alla necessità di assicurare una composizione qualitativa che consenta di perseguire flessibilità e piena efficacia di azione. In tal senso, l'individuazione dei componenti deve essere di volta in volta valutata tenendo conto delle specifiche caratteristiche della Società, nonché dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, nonché in osservanza delle indicazioni fornite dalla dottrina scientifica, da associazioni ecc.

IX.2 - Requisiti personali e professionali

Il legislatore non ha dettato una disciplina particolareggiata circa i requisiti professionali e personali dell'Organismo di vigilanza e controllo, lasciando la più ampia libertà agli operatori del settore.

Occorre tuttavia evidenziare come i soggetti chiamati a costituire l'O.d.V. devono possedere requisiti personali che ne garantiscano l'onorabilità, l'indipendenza e l'autonomia richieste dalla particolarità dei compiti affidati, oltre alle capacità tecnico-professionali adeguate alle funzioni di cui al D.Lgs. 231/2001.

I componenti dell'Organismo di vigilanza e controllo devono essere scelti tra soggetti esterni alla Società Cooperativa Sociale La Perla. Devono essere soggetti particolarmente qualificati ed in particolare: *i)* esperti nell'esercizio di attività di amministrazione; *ii)* giuristi nell'ambito del diritto societario, penale, civile, amministrativo, processuale civile e penale; *iii)* esperti nel settore del controllo; *iv)* soggetti che abbiano ricoperto ruoli direttivi ovvero abbiano svolto o svolgano attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o comunque correlate a quanto disciplinato dal D.Lgs. 231/2001.

E' altresì necessario garantire che i componenti dell'O.d.V. Siano esenti da cause di incompatibilità e di conflitti di interessi tali che possano minare l'indipendenza e la libertà di azione e di giudizio.

I componenti dell'Organismo di vigilanza e controllo non devono trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; gli stessi non devono essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione. I membri dell'O.d.V. Infine non devono essere stati condannati con sentenze di condanna ovvero con sentenze *ex art.* 444 c.p.p. in Italia o all'estero per delitti richiamati dal D.Lgs. 231/2001, altri delitti assimilabili ai reati presupposto, ovvero reati diversi che incidano sulla moralità professionale, ovvero soggetti a procedimenti per violazioni amministrative in ambito societario, bancario o finanziario.

IX.3 - Durata in carica, sostituzione, decadenza e revoca

L'Organismo di vigilanza e controllo dura in carica un esercizio sociale. I componenti dell'Organismo di vigilanza e controllo sono rieleggibili.

Il venir meno dei requisiti soggettivi indicati nel modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati è causa di decadenza dalla carica. Il membro dell'Organismo di vigilanza e controllo interessato deve dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del venir meno dei requisiti suddetti.

E' prevista la facoltà di dimissioni da componente dell'Organismo di vigilanza e controllo, da rassegnare per iscritto, alla società con indicazione delle motivazioni. In tale ipotesi, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione, che verrà ratificata dalla prima assemblea dei soci utile. Il membro dell'Organismo di vigilanza e controllo così nominato, durerà in carica sino alla prossima Assemblea. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

La cessazione dei membri dell'organismo di vigilanza e controllo per scadenza del termine, ha effetto dal momento in cui l'organo è stato ricostituito.

Il Presidente comunica senza indugio al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi da cui derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo di vigilanza e controllo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera la sospensione del membro dell'Organismo di vigilanza e controllo raggiunto da informazione di garanzia *ex art.* 369 c.p.p. con indicazione di uno dei reati di cui agli art. 25 e ss. D.Lgs. 231/2001 ovvero per altre ipotesi di reato che rendano incompatibile il soggetto alla partecipazione all'Organismo di vigilanza e controllo.

La revoca da membro dell'Organismo di vigilanza e controllo avviene esclusivamente per giusta causa, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

IX.4 - Riservatezza

I membri dell'Organismo di vigilanza e controllo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

I membri dell'O.d.V. assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati.

Inoltre, i membri dell'Organismo di vigilanza e controllo si astengono dal ricevere ed utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli ricompresi nel paragrafo "Compiti e poteri" per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo di vigilanza e controllo, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'O.d.V. deve essere trattata in conformità con il D.Lgs. 196/2003 (Codice

per la protezione dei dati personali).

L'inosservanza dei suddetti obblighi costituisce giusta causa di revoca dalla carica di membro dell'Organismo di vigilanza e controllo.

IX.5 - Compiti e poteri

All'organismo di vigilanza e controllo sono attribuiti i seguenti compiti:

- a. verificare l'efficienza e l'efficacia del modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati attualmente previsti dal D.Lgs. 231/2001 e di quelli che in futuro dovessero comunque comportare una responsabilità amministrativa della persona giuridica;
- b. verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che emergessero dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- c. formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati adottato da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si rendessero necessarie in conseguenza di: i) significative violazioni delle prescrizioni del modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati; ii) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) modifiche legislative al D.Lgs. 231/2001 o che comunque prevedano nuove ipotesi di responsabilità diretta della persona giuridica;
- d. a seguito dell'accertamento di violazioni del modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati, segnalare tempestivamente le stesse al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o al Vice Presidente e Amministratore Delegato o, nel caso di gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare, al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti disciplinari che dovranno essere irrogati; l'Organismo di vigilanza e controllo ha l'obbligo di informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale qualora le violazioni riguardassero i soggetti di vertice della Società e/o i Consiglieri di Amministrazione della stessa;
- e. coordinarsi con le Risorse Umane per valutare l'adozione di possibili sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza di queste ultime per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari conformemente a quanto previsto dal modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati;
- f. predisporre una relazione informativa, su base almeno annuale, per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale, in ordine alle attività di verifica e controllo compiute.

Per l'espletamento dei suddetti compiti, all'O.d.V. sono attribuiti i più ampi poteri.

In particolare: a) le attività poste in essere dall'Organismo di vigilanza e controllo non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale; b) è autorizzato il libero accesso dell'Organismo di vigilanza e controllo a tutte le aree societarie onde ottenere informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001; c) l'O.d.V. può avvalersi dell'ausilio di tutte le strutture della Società Cooperativa Sociale La Perla, ovvero di consulenti esterni affinché collaborino nell'esecuzione dell'incarico sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'O.d.V. stesso, nonché chiedere ai rappresentanti aziendali di partecipare alle relative riunioni; d) è attribuita all'Organismo di vigilanza e controllo, per l'espletamento delle attività proprie, piena autonomia gestionale, non condizionata da limiti di spese.

IX.6 - Funzionamento

L'Organismo di vigilanza e controllo, in caso di composizione collegiale, nella sua prima seduta, nomina tra i propri componenti il Presidente.

L'Organismo di vigilanza e controllo è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti i componenti con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Il Presidente coordina i lavori dell'Organismo di vigilanza e controllo e provvede in ogni caso affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli altri membri dell'Organismo di vigilanza e controllo.

Il quorum costitutivo dell'Organismo di vigilanza e controllo è fissato necessariamente nella presenza di tutti i suoi componenti; il quorum deliberativo è fissato nella maggioranza dei suoi componenti.

L'O.d.V. formula un regolamento delle proprie attività.

IX.6 - Flussi informativi

L'art. 6 comma II lett. d) del D.Lgs. 231/2001 individua specifici "obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli".

E' previsto un sistema di reporting, sistematico e strutturato, in merito a tematiche a rischio, la cui rilevazione ed analisi costituisce la *red flag* dai quali possono originare azioni di riscontro e approfondimento dell'O.d.V. su eventuali situazioni anomale e di reato.

A tale fine, gli "schemi di controllo interno" per i processi operativi e strumentali prevedono, come componente integrante, l'attivazione di specifici flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza e controllo.

Il numero ed il tipo di informazioni possono variare nel tempo in seguito a: a) inadeguatezza ed incompletezza delle informazioni a fornire indicazioni utili ad agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati; b) modifiche normative al D.Lgs. 231/2001 o che comunque prevedano nuove ipotesi di responsabilità diretta della persona giuridica.

Deve essere inoltre portata a conoscenza dell'O.d.V. La struttura della Società (composizione del Consiglio di Amministrazione, organigramma aziendale ecc). E' in questo senso compito della Società informare l'O.d.V. in caso di eventuali variazioni.

Sono inoltre definiti i seguenti ruoli e responsabilità:

1) Referente interno/esterno all'Organismo di vigilanza e controllo, privo di specifici poteri, il quale garantisce che tutte le informazioni richieste dall'O.d.V. siano trasmesse nei tempi e modi previsti. Tale soggetto supporta l'Organismo di vigilanza e controllo per tutte le analisi e gli approfondimenti richiesti; definisce ed aggiorna, insieme alla direzione/funzione competente, le "schede di segnalazione"; garantisce che le informazioni inviate all'O.d.V. siano archiviate e siano recuperabili nel tempo.

2) Responsabili invio dati, i quali coordinano l'attività di raccolta dei dati, certificano la loro completezza, coerenza e veridicità, inviandoli entro le date di *cut off*.

Le informazioni relative ai flussi aziendali inviate all'O.d.V. devono essere archiviate e recuperabili nel tempo dal referente suindicato e dai membri dell'Organismo di vigilanza e controllo.

IX.7 - Iniziativa di controllo

L'O.d.V., avvalendosi eventualmente anche di consulenti esterni, si attiva con specifiche attività di audit sulla realtà della Società, laddove coinvolta, con le seguenti modalità: *i)* con interventi “a piano”, nei quali le attività di controllo relative all'efficacia del modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati sono parte integrante di un piano di lavoro più ampio. In ciò, tale attività viene specificatamente considerata ed adeguatamente valorizzata, di concerto con l'O.d.V., in sede di *risk assessment* per la definizione del piano annuale di audit; *ii)* con interventi spot in caso di: *a)* specifica richiesta formulata da parte degli organi di controllo della Società; *b)* in caso di *red flag* derivanti dal flusso informativo correntemente operante nell'ambito di detto modello organizzativo.

X – IL SISTEMA DISCIPLINARE

X.1 - Premessa.

Uno specifico sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati è previsto dal combinato disposto dell'art. 6 comma II lett. *e)* D.Lgs. 231/2001, secondo cui il succitato modello deve “*introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*”, e dell'art. 7 comma IV lett. *b)* D.Lgs. 231/2001 in ragione di cui l'efficace attuazione del modello richiede “*un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*”.

Emerge, quindi, la rilevanza del sistema disciplinare quale fattore essenziale del modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati, ai fini dell'applicabilità alla Cooperativa dell'essenzione di responsabilità di cui all'art. 6 comma I D.Lgs. 231/2001.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale che l'autorità giudiziaria abbia eventualmente avviato qualora il comportamento *contra legem* valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

X.2 - Il sistema disciplinare con riferimento ai soci lavoratori ed ai dipendenti

Le inosservanze ed i comportamenti posti in essere dai soci e dal personale dipendente in violazione delle regole individuate dal presente modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati, in applicazione del D.Lgs. 231/2001, determinano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che sono applicate, tenendo conto del criterio di proporzionalità di cui all'art. 2106 c.c., tenendo conto – con riferimento a ciascun caso di specie – della gravità oggettiva del fatto costituente infrazione.

Il sistema disciplinare identifica le infrazioni ai principi, ai comportamenti ed agli elementi specifici di controllo contenuti nel modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati, ed a queste sono riconducibili le sanzioni previste per il personale dipendente dalle vigenti norme di legge e dalla contrattazione collettiva.

Detto modello, comprensivo del sistema disciplinare, in ragione della sua valenza applicativa, deve essere formalmente dichiarato vincolante per tutti i dipendenti e pertanto essere esposto “mediante affissione in luogo accessibile a tutti”.

Resta fermo che per le sanzioni disciplinari per il personale dipendente terranno conto in sede applicativa del principio di proporzionalità previsto dall'art. 2106 c.c., considerandosi, per ciascuna fattispecie, la gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare, il grado di colpa, l'eventuale reiterazione di un medesimo comportamento, nonché l'intenzionalità del comportamento stesso.

X.3 - Infrazioni

Inosservanza sostanziale delle prescrizioni individuate nei “principi generali di controllo interno” con riferimento all'Ambiente di controllo; inosservanza delle prescrizioni individuate nei “principi generali di controllo interno” con riferimento alla valutazione dei rischi, attività di controllo, informazione e comunicazione e monitoraggio; inosservanza dei comportamenti prescritti nel codice etico; inosservanza degli elementi specifici di controllo previsti negli schemi di controllo interno per negligenza e senza l'esposizione della Società ad una situazione oggettiva di pericolo; omissione di comunicazione dovuta all'Organismo di vigilanza e controllo come indicata negli schemi di controllo interno; comportamenti a rischio tenuti nei confronti della P.A. e/o di terzi in genere; comportamento a rischio che si è in concreto tradotto in un atto che espone la Cooperativa anche ad una situazione oggettiva di pericolo; comportamento diretto univocamente ed intenzionalmente al compimento di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 o dal D.Lgs. 81/2008; ogni altro e diverso comportamento tale da determinare potenzialmente l'imputazione a carico della Cooperativa nelle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari: *a)* richiamo verbale; *b)* multa fino all'importo di tre ore di paga ed indennità di contingenza; *c)* ammonizione scritta; *d)* sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni; *e)* licenziamento.

X.4 - Dirigenti

Per i dirigenti valgono le stesse norme di legge e della contrattazione collettiva, fermo restando che, per le infrazioni di maggiore gravità, la società potrà giungere al licenziamento del dirigente autore dell'infrazione.

X.5 - Amministratori

In caso di comportamenti di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione in violazione del modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati, l'Organismo di vigilanza e controllo informa il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee consentite dalla legge.

X.6 - Sindaci

In caso di comportamenti di uno o più membri del Collegio Sindacale in violazione del modello, l'Organismo di vigilanza e controllo informa il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione, i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci ai fini di adottare le misure più idonee consentite dalla legge.

X.7 - Monitoraggio

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di vigilanza e controllo e dal C.d.A. Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza del Consiglio di Amministrazione. Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'O.d.V. Nella procedura di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni per violazioni del modello organizzativo, nel senso che non potrà essere archiviato un provvedimento disciplinare ovvero irrogata una sanzione disciplinare per violazione del modello senza preventiva informazione e parere dell'O.d.V.

Resta salva la facoltà per la Cooperativa di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possano derivare da comportamenti di dipendenti in violazione del modello.